Proposta N° 20 Prot. **Data 05/05/2015**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 71 del Reg. Data 16/06/2015	**OGGETTO :**	**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 10/15 EMESSA** DAL **GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13**
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 19 ASSENTI N. 11

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:
1) Caldarella Gioacchina
2) Longo Alessandro
3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 19

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. relativo a: "**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 10/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13.**

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 15/06/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 10/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13.**

Premesso:

- in data 25/09/2012 con nota prot. gen.le n. 54814 l'avv. Giovanni Ruisi, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 13/08/2012, il Sig. Pizzolato Salvatore, stava percorrendo a bordo del suo motociclo Honda tg. BJ89287 la Via G. Meli, all'altezza del civico 85, quando improvvisamente cadeva a terra a causa di una buca, si recava al locale Pronto Soccorso in data 14/08/2012;
- che in data 13/06/2013 con prot. n. 31680 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Giovanni Ruisi, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo a risarcire i danni tutti, materiali, fisici e morali riportati dal sig. Pizzolato, nonché danni materiali riportati dal motociclo di sua proprietà per un totale di € 2.856,95;
- con delibera n. 288 del 23/09/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;

- in data 15/01/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 847/13, ha emesso sentenza n. 10/15, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della complessiva somma di € 1.030,74, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, somma pari alla metà dell'intero danno patito dall'attore; condanna il Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.018,00 di cui € 118,00 per spese esenti ed € 900,00 per competenze oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% per compensazione della rimanente metà;
- di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 1.994,22** arrotondato per eccesso ad € **2.200,00**;
- che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 23/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato.
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme che saranno allocate
  all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziari in corso;
- di dare atto che la spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 2 D. lgs 267/2000, vigente 2014 come disposto dell'art. 1 comma 16 L. 126/2014 e che dove non assunta arrecherebbe un danno certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;

- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data……;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 16/04/2015;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data……;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 10/15 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G 847/13 promossa dal Sig. Pizzolato Salvatore contro il Comune di Alcamo;

di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **2.200,00** dovrà farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"del bilancio esercizio finanziari in corso;
la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Escono dall'aula i Cons.ri: Trovato e Raneri Presenti n. 17

Cons.re Vario:
Riferisce che la II Commissione ha dato parere negativo su questo debito perché risulta quasi assurdo vedere che tutto avviene nella strada dove questa persona risiede da diversi anni. Sottolinea altresì che la buca in questione non si trova al centro della strada ma lateralmente e pertanto il signore, inciampando, sarebbe andato a finire contro il muro.
Cons.re Calvaruso:
Fa rilevare che è assente in aula l'avv. Mistretta ed invita il Presidente a chiamarla.
Presidente:
Comunica di aver contattato l'avv. Mistretta che è impossibilitata a venire subito e tarderà circa un'ora.
Il Presidente alle ore 19,00 nell'attesa che sia presentI l'Avv. Mistretta propone al Consiglio Comunale di prelevare il punto n. 12 dell'o.d.g. lo sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:
Presenti n. 17
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Astenuti n. 2 (Calvaruso e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta di prelevare il punto n. 12 dell'o.d.g. è approvato

Dopo la trattazione dei punti n. 12 e 9 dell'o.d.g. è presente in aula l'Avv. Mistretta viene ripresa la trattazione della superiore proposta di deliberazione con la partecipazione dei seguenti n. 16 Consiglieri Comunali: Caldarella I., Calvaruso, Castrogiovanni, Coppola, Dara F., Dara S., Di Bona, Ferrarella, Lombardo, Nicolosi, Pipitone, Rimi, Ruisi, Sciacca, Scibilia e Vario.

Avv. Mistretta:
Riferisce che in questa causa il Giudice di Pace ha riconosciuto una corresponsabilità sia dell'attore che conosceva i luoghi e non ha adottato le opportune cautele, sia del Comune che non ha fatto la necessaria manutenzione. Il Comune in un primo momento aveva rigettato la richiesta risarcitoria ma la controparte facendo causa ha avuto riconosciuta ragione al 50%. Afferma poi che è possibile proporre ancora appello entro il 15 luglio 2015. Aggiunge ancora che ai fini risarcitori non influisce il fatto che il mezzo non potesse circolare.

Cons.re Calvaruso:
Afferma di non essere d'accordo con quanto affermato dall'avv. Mistretta e sottolinea che la stessa non ha mai eccepito sulla regolarità del mezzo.
Sottolinea che la memoria difensiva dell'avv. Mistretta è uguale alle memorie difensive di tutti gli altri incidenti stradali.
Ogni caso è a se stante, di conseguenza non può credere che l'avvocato faccia copia e incolla delle sue memorie difensive. La informa, altresì, che questo mezzo non poteva circolare perchè non era stato revisionato e il danno che è stato cagionato a terzi non è, a suo avviso, per colpa del Comune perché data la vicinanza della buca alla cunetta, il mezzo non poteva mai cadere a terra. Ribadisce che se l'avv. Mistretta imposta le sue memorie difensive tutte in un senso è normale che ci saranno sempre le stesse sentenze e si perderanno tutte le cause. E' vero che nelle strade, da tre anni, non si fanno le manutenzioni ma non sempre la colpa di ciò che accade è da addossare al Comune. Annuncia pertanto il suo voto contrario.

Escono dall'aula i Cons.ri Castrogiovanni e Nicolosi Presenti n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto:"**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 10/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13.**

Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 60 del 04/06/2015;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/05//2015;
Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.14
Assenti n. 16 (Allegro, Caldarella G., Campisi, Castrogiovanni, D'Angelo, Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S. (59), Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Stabile Trovato e Vesco).
Votanti n. 11
Voto contrari n. 1 (Calvaruso)
Astenuti n. 3 (Vario, Di Bona e Dara F.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 10/15 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G 847/13 promossa dal Sig. Pizzolato Salvatore contro il Comune di Alcamo;

di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **2.200,00** dovrà farsi fronte con le somme che saranno allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"del bilancio esercizio finanziari in corso;

la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;

di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Marco Cascio

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/06/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Segr. gen.le
Prot. int. n. .....del .....
Prot. gen.le 2014 del 2.05.2015

COMUNE DI ALCAMO
18 MAG 2015
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 22272 del 18 MAG. 2015
Assegnata al settore
il 18 MAG. 2015 Il Segretario Generale

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°21
del 15 maggio 2015

Pres. C.C.
Dir. Rag.

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: ***Parere del 15/05/15 alla proposta di deliberazione n. 20 del 05/05/15 trasmessaci con nota n. 9788 del 11/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°10/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile Pizzolato Salvatore c/Comune di Alcamo – N.R.G. 847/2013***

Il giorno 15 maggio 2015, alle ore 18,30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d , il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 9788 del 11/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 9788;
- Vista la Sentenza n°10/2015 allegata;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 2.200,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio finanziario in corso;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Sevizi Tecnici;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 19,15, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 15/05/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag Stefano Varvaro

Il componente
Dott. Antonio Mi[illegible]

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 60 del 04/06/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Note Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza n. 10/15 emessa dal giudice di pace – nella causa civile Pizzolato Salvatore C/Comune di Alcamo – N.R.G. 847/13

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,00		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		16,00	17,00		
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,00	16,35		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 04 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede del Presidente del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Stabile Giuseppe e Pirrone Rosario Dario.

Svolge le funzioni di Segretario supplente il V/presidente Di Bona.

Dalla verifica degli atti il consigliere Calvaruso fa rilevare che la difesa:

1) Non ha eccepito che lo scooter, nel mese di maggio 2013 doveva essere sottoposto a revisione, quindi, considerato che il sinistro si è verificato nel mese di agosto 2013, il mezzo non poteva circolare.
2) Considerata la dinamica del sinistro non sarebbe mai stato possibile interessare tutte le parti preventivate che interessano anche altre posteriori. Infatti, per avere tutti i danni di cui all'elenco e vista la vicinanza della buca con la cunetta, il motore avrebbe sovuto sbattere al muro perché non avrebbe avuto lo spazio di cadere a Dx. Se fosse invece caduto a Sx, non si sarebbero potuto rompere le leve del freno anteriore e pedalino in quanto si trovano dal lato opposto.
3) Dalla relazione dell'ufficio non si rileva se la strada in oggetto era stata interessata da lavori pubblici o privati non ripristinati a regola d'arte. Infatti lo stato dell'arteria, non lascia dubbi sull'intervento più o meno recente di scavi non controllati o ripristinati.
   L'ufficio avrebbe dovuto verificare quanto sopra.
   Per quanto sopra detto, esprime parere contrario.
   Alle ore 16.35 esce il Consigliere Stabile.

Il presidente mette al voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Vario ; Di Bona; Pirrone

Contrari : Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto

Alle ore 17.00 la seduta viene chiusa.

Il Segretario Supplente

Sig.ra Di Bona Lorena

Il Presidente

Sig. ra Marianna Vario

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Segretario Generale

oggetto: Relazione AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMESSA DAL giudice di pace - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la comunicazione prot. n. 6498 del 30.03.2015

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

La vicenda de qua nasce dalla richiesta avanzata in data 25/09/2012 con nota prot. gen.le n. 54814 dal l'avv. Giovanni Ruisi, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore , di risarcimento danni fisici subiti dallo stesso, poiché in data 13/08/2012, il Sig. Pizzolato Salvatore,
stava percorrendo a bordo del suo motociclo Honda tg. BJ89287 la Via G. Meli, all'altezza del civico 85, quando improvvisamente cadeva a terra a causa di una buca, si recava al locale Pronto Soccorso in data 14/08/2012;

- in data 16/10/2012 con prot. 62409 i Servizi Tecnici del Comune trasmettevano documentazione relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- con prot. n. 67874 perveniva relazione di perizia redatta in data 12/11/2012 dallo Studio Tecnico Dott. Simonetto, con la quale si evince la presenza della buca nella Via G. Meli al civico 85, ma anche un sconnessione del manto stradale perfettamente scorgibile con la normale diligenza;
- in data 04/01/2013 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in Via G. Meli al civico 85, in risulta uno scrostamento del manto stradale perfettamente visibile;
- che in data 13/06/2013 con prot. n. 31680 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Giovanni Ruisi, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo a risarcire i danni tutti, materiali, fisici e morali riportati dal sig. Pizzolato , nonché danni materiali riportati dal motociclo di sua proprietà per un totale di € 2.856,95;
- con delibera n. 288 del 23/09/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, rigettando la domanda attorea contro il Comune, ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto, di contro , l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente;

- in data 30/09/2013 è stata depositata Comparsa di Costituzione e Risposta presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo;
- in data 04/11/2014 è stata presentata Comparsa Conclusionale dall'Avv. Giovanni Ruisi;
- in data 13/11/2014 è stata presentata Comparsa Conclusionale dall'Avv. Giovanna Mistretta;
- in data 15/01/2015 il Giudice di Pace di Alcamo , nel proc. iscritto al N.R.G. 847/13, ha emesso sentenza n. 10/15, con la quale condann.. il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della complessiva somma di € 1.030,74, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, somma pari alla metà dell'intero danno patito dall'attore, avendo addebitato a questi il 50% di colpa.
- Condannava inoltre il Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.018,00 di cui € 118,00 per spese esenti ed € 900,00 per competenze oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% per compensazione della rimanente metà;
- che l'attore in data 23/02/2015 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 1.994,22** arrotondato per eccesso ad **€ 2.200,00**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 23/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0001 023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- Non risulta essere stato proposto appello da parte degli Uffici sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato addebitato al 50% al danneggiato.
- Non si rinvengono profili di responsabilità per dolo o colpa grave, se non la generica responsabilità in ordine alla manutenzione delle strade comunali

Tanto si doveva.

Alcamo li 16.04.2015

Il Segretario Generale
-RICUPATI-

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni – del 25/09/2012 prot. n. 54814;
3. copia nota dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 16/10/2012 prot. 62409;
4. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto prot. n. 67874;
5. copia relazione del Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, del sopralluogo effettuato in data 04/01/2013;
6. copia Atto di Citazione – del 13/06/2013 prot. n.31680;
7. copia delibera n. 288 del 23/09/2013;
8. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 30/09/2013;
9. copia comparsa conclusionale dell'Avv. Giovanni Ruisi del 04/11/2014;
10. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta del 13/11/2014;
11. copia sentenza del 15/01/2015 emessa dal Giudice di Pace;
12. copia Verbale di Udienza.

(1)

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 6498 del 30-03-2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 283/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 747/13.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- in data 25/09/2012 con nota prot. gen.le n. 54814 l'avv. Giovanni Ruisi, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore , inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 13/08/2012, il Sig. Pizzolato Salvatore, stava percorrendo a bordo del suo motociclo Honda tg. BJ89287 la Via G. Meli, all'altezza del civico 85, quando improvvisamente cadeva a terra a causa di una buca, si recava al locale Pronto Soccorso in data 14/08/2012;
- in data 16/10/2012 con prot. 62409 i Servizi Tecnici del Comune trasmettevano documentazione relativa al sinistro, allo Studio Tecnico Dott. Simonetto e p.c. all'Avvocatura;
- con prot. n. 67874 perveniva relazione di perizia redatta in data 12/11/2012 dallo Studio Tecnico Dott. Simonetto, con la quale si evince la presenza della buca nella Via G. Meli al civico 85, ma anche un sconnessione del manto stradale perfettamente scorgibile con la normale diligenza;
- in data 04/01/2013 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in Via G. Meli al civico 85, in risulta uno scrostamento del manto stradale perfettamente visibile;
- che in data 13/06/2013 con prot. n. 31680 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Giovanni Ruisi, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Pizzolato Salvatore, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; condannare il convenuto Comune di Alcamo a risarcire i danni tutti, materiali, fisici e morali riportati dal sig. Pizzolato , nonché danni materiali riportati dal motociclo di sua proprietà per un totale di € 2.856,95;
- con delibera n. 288 del 23/09/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, rigettando la domanda attorea contro il Comune, ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto, di contro , l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in subordine

- in data 30/09/2013 è stata depositata Comparsa di Costituzione e Risposta presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo;
- in data 04/11/2014 è stata presentata Comparsa Conclusionale dall'Avv. Giovanni Ruisi;
- in data 13/11/2014 è stata presentata Comparsa Conclusionale dall'Avv. Giovanna Mistretta;
- in data 15/01/2015 il Giudice di Pace di Alcamo , nel proc. iscritto al N.R.G. 847/13, ha emesso sentenza n. 10/15, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della complessiva somma di € 1.030,74, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, somma pari alla metà dell'intero danno patito dall'attore; condanna il Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.018,00 di cui € 118,00 per spese esenti ed € 900,00 per competenze oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% per compensazione della rimanente metà;
- che l'attore in data 23/02/2015 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 1.994,22** arrotondato per eccesso ad **€ 2.200,00**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 23/02/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato.

Tanto si doveva.

Alcamo li 27-03-2015

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino

333/12

Studio Legale Ruisi

Via N. Tommaseo, 36 - Tel. 0924 21275 - 91011 Alcamo

Avv. Francesco Paolo Ruisi (Tel. 0924 27755)
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. Giovanni Ruisi

Avv. Maria Concetta Ruisi (Tel. 0924 27755)

Avv. Carmela Lo Bue

Alcamo 18/9/2012

COMUNE DI ALCAMO
25 SET 2012
SEGRETERIA

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 25 SET. 2012
Prot. n. 56814 del
Assegnata al settore
25 SET. 2012 Il Segretario Generale

Spett.le Comune di Alcamo
Palazzo Comunale
Piazza Ciullo
91011 Alcamo

oggetto: sinistro stradale del 13/08/2012 richiesta risarcimento danni

Nel nome e nell'interesse del Sig. Pizzolato Salvatore nato in Alcamo il 13/12/1986 C.F. PZZSVT86T13A176L che me ne da espresso mandato, Vi invito a provvedere al risarcimento dei danni tutti, materiali e fisici subiti dal mio cliente a seguito dell'incidente stradale verificatosi il giorno 13/08/2012 in Alcamo nella via Giovanni Meli all'altezza del civico n. 85, a causa di Vs omessa vigilanza e custodia ex. art. 2051 del codice civile del tratto stradale comunale dove si è verificato il sinistro.

Più specificatamente il sig. Pizzolato Salvatore si trovava a percorre a bordo del suo motociclo Honda targato BJ89287 il tratto di strada comunale in questione quando improvvisamente cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca creatasi sull'asfalto non preventivamente segnalata. A seguito della caduta il Sig. Pizzolato Salvatore riportava lesioni personali come da referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Alcamo n. 2012001764 del 14/5/2012 che si rimette in copia, mentre il motociclo Honda su cui viaggiava riportava danni materiali.

Si allegano inoltre le copie delle foto del luogo sinistro.

Nel costituirVi formalmente in mora nel ristoro dei danni subiti dal mio cliente, in mancanza di definizione extragiudiziale saranno adite le vie legali.

Distinti Saluti

Avv. Giovanni Ruisi

Azienda Sanitaria Provinciale Trapani - Distretto Ospedaliero TP1
Presidio Ospedaliero San Vito Santo Spirito
U.O.: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - R.U.O.: Dott. C. Masnata
Cartella clinica di PS N. 2012001764

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

Cognome*Nome PIZZOLATO*SALVATORE Sesso M Cod. San. Reg. 478616

Nato il 13/12/1986 a ALCAMO Codice fiscale PZZSVT86T13A176L

Residenza VIA GIOVANNI MELI 85 ALCAMO

Domicilio VIA GIOVANNI MELI 85 ALCAMO

Telefono

ASL TRAPANI Regione Cittadinanza ITALIA

Data e ora di ingresso 14/08/2012 08:43 Data e ora di dimissione 14/08/2012 09:52

COMUNE DI ALCAMO 25 SET 2012 SEGRETERIA

ESITO

Dimissione a Domicilio

LIVELLO DI URGENZA

4 Bianco

DIAGNOSI

trauma escoriato ginocchio destro. trauma mano sinistra

ANAMNESI

Data e Ora 14/08/2012 09:47:19 Medico PACE LORENZO

caduta accidentale con la motocicletta

ESAME OBIETTIVO

Data e Ora 14/08/2012 09:47:19 Medico PACE LORENZO

medicazione.
radiografia del ginocchio destro e mano sinistra: esame eseguito in urgenza per trauma. in atto sui radiogrammi eseguiti non si rilevano lesioni ossee traumatiche a carico dei segmenti scheletrici esaminati. al persistere della sintomatologia algica utile rivalutazione specialistica.

PROGNOSI - gg. clin. 7 S.C.

STAMPE CONSEGNATE

Verbale di PS

COMUNE DI ALCAMO
25 SET 2012
SEGRETERIA

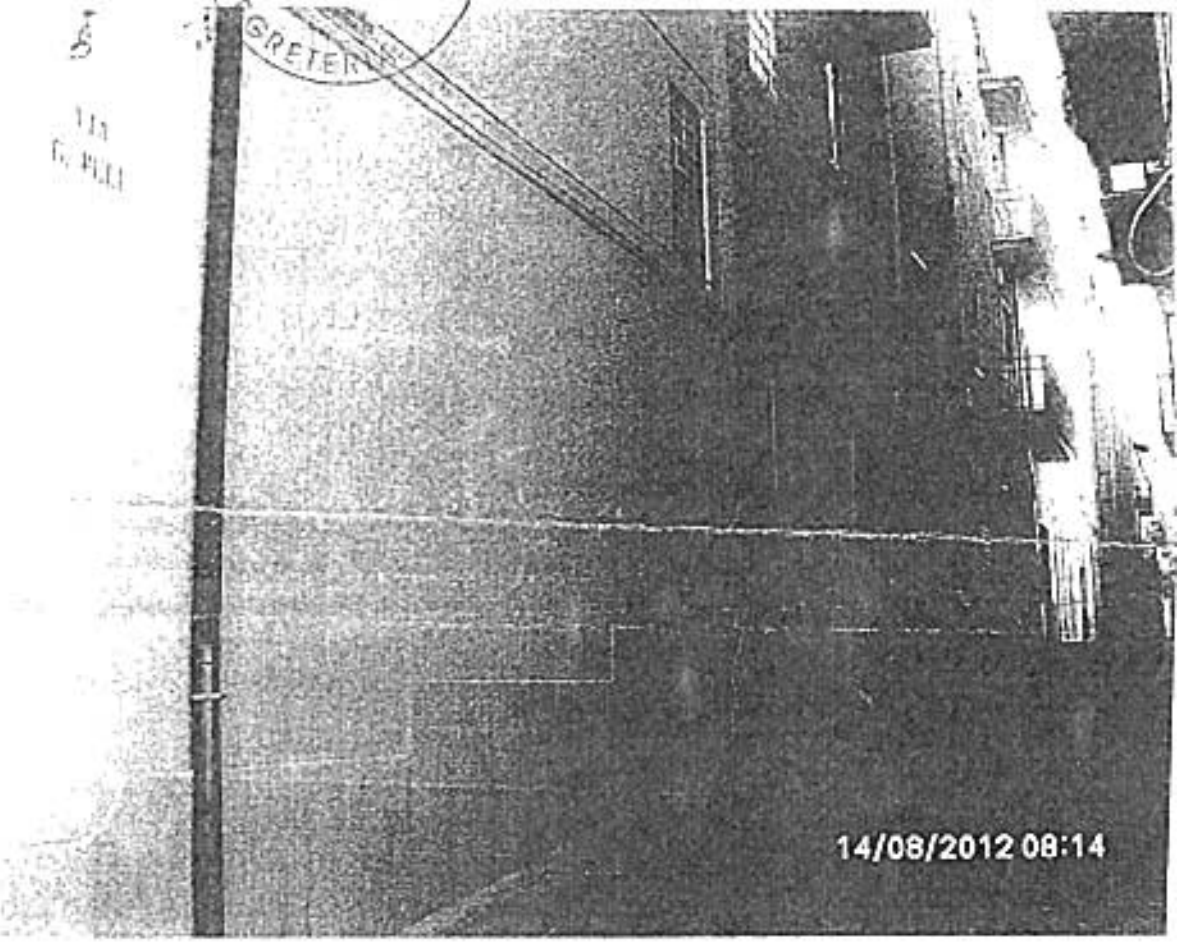

14/08/2012 08:02

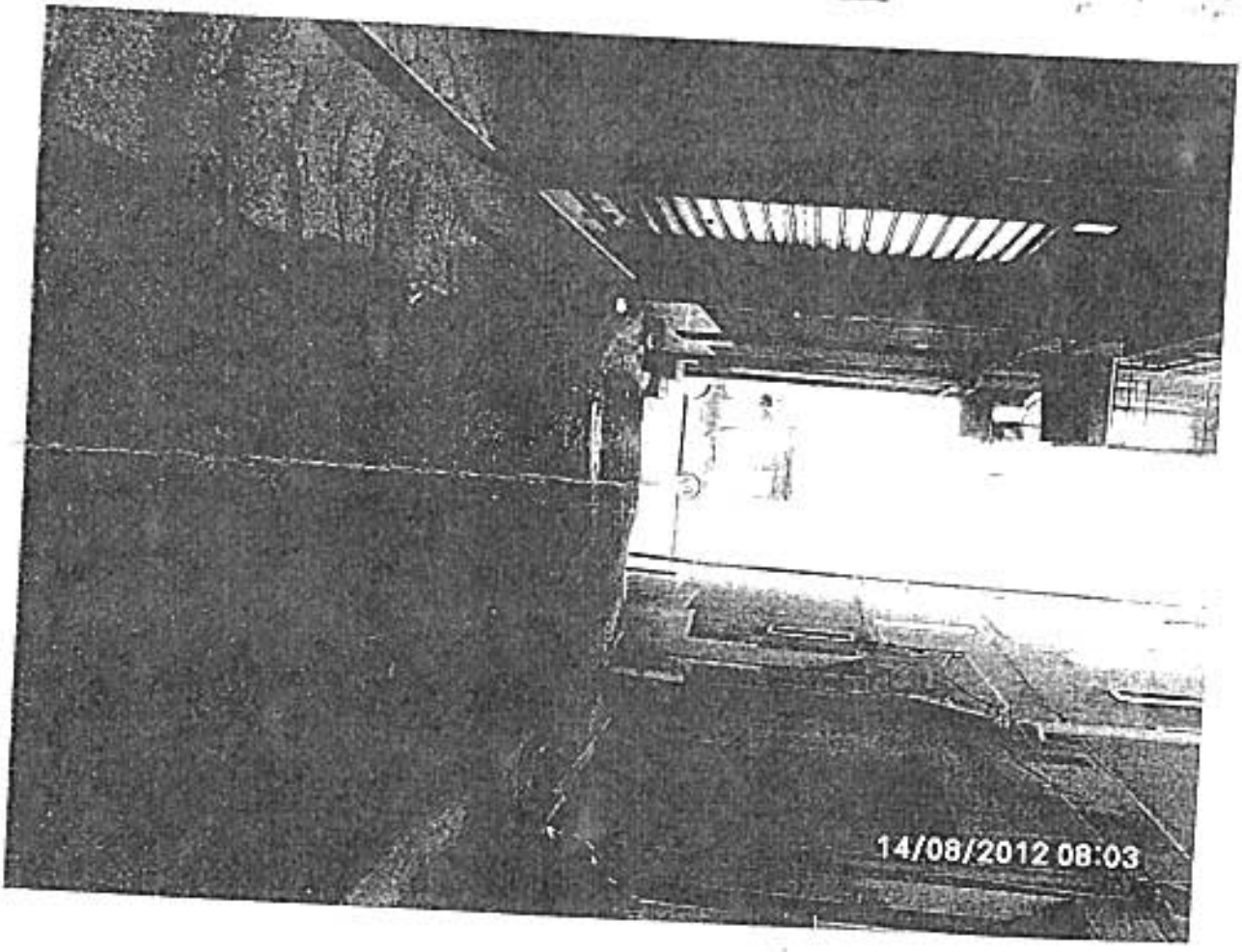
14/08/2012 08:03

③

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 62409

Alcamo li 16/10/2012

RACCOMANDATA A.R.

ALLO STUDIO
DOTT. LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81
91025 MARSALA

E, P.C. → ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: sinistro del 13/08/2012 del Sig. Pizzolato Salvatore -.richiesta di risarcimento danni.

Si trasmette in allegato copia richiesta risarcimento danni pervenuta il 25/09/2012 prot. n. 54814 relatica a richiesta risarcimento danni fisici e materiali, per gli adempimenti consequenziali. Si trova occasione d' informare le parti in indirizzo, che si è inviata apposita nota al legale di parte, per l' acquisizione di notizie necessarie all' istruttoria.

Tanto si doveva.

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. T. M. Torino

Il Dirigente

22-10-12
Prot. n. 1774

48/12

Studio tecnico
Dott. Luigi Simonetto
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 67844 del
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala lì 12/11/2012

Spettle COMUNE DI ALCAMO
S E D E

RAMO RCT/RCO	SINISTRO del 13/08/2012
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA Convenzione
CONTROPARTE Pizzolato Salvatore c/o Avv.to Giovanni Rulsi – via N. Tommaseo n°36 – 91011 Alcamo (TP)	

CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO.

In denuncia si evince che la ctp, alla guida del proprio motociclo Honda targato BJ89287, stava transitando lungo la via Giovanni Meli in Alcamo quando, giunto all'altezza del civico n°85, causa la presenza di una buca stradale, perdeva il controllo rovinando per terra. In conseguenza di tale evento si verificavano danni materiali al motociclo nonché danni fisici al conducente. Abbiamo richiesto alla ctp documentazione varia.

STIMA DEL DANNO.

Dal referto del P.S. si evince quanto segue:
Dati anamnestici: caduta accidentale con la motocicletta.
Esame obiettivo: medicazione. Radiografia del ginocchio dx e mano sx: esame eseguito in urgenza per trauma; no lesioni ossee.
Diagnosi: trauma escoriato ginocchio dx, trauma mano sx.
Prognosi: giorni 7 (sette) s.c.
Non essendovi lesioni fisiche comportanti danno biologico il danno può essere così valutato:

- ITT (gg.7 x € 45,70) ---------- € 319,90
- ITP (gg.7 x € 45,70 x 50%) ---- € 159,95

Danno fisico € 479,85

Danno materiale:
Trattasi di motociclo Honda cc.600 targato BJ89287 – telaio n°F034141 – anno di prima immatricolazione 24/03/2003 – intestato a Pizzolato Salvatore nato ad Alcamo (TP) il 13/12/1986 ed ivi residente nella via Giovanni Meli n°85.
La ctp ha prodotto preventivo di spesa per complessivi € 1.778,08 oltre IVA. Nella stima si è tenuto conto del degrado sui ricambi stante l'anno di immatricolazione, così come segue:

- Ricambi (vedi preventivo) ----- € 1.750,54
- A detrarre degrado 40% -------- € 700,22

Residuano € 1.050,32

- Manodopera ---------- € 30,00

Danno materiale € 1.080,32

Riassumendo:

- Danno fisico ---------- € 479,85
- Danno materiale ---------- € 1.080,32

Danno totale € 1.560,17 oltre onorario e spese

Note

Dalle foto in atti si evince la presenza della buca ma anche una sconnessione nella gran parte della superficie del manto stradale. Tutto ciò risulta perfettamente scorgibile con la normale diligenza.
Essendo - però – compromessa la responsabilità del Comune si suggerisce di definire il danno "a stralcio" possibilmente in concausa.

IL PERITO

Via Dei Mille 81 – 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923/711550 – fax.0923/760203

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

N° M000589PR03 (A) BJ89287 1

(B) 21.03.2003

(C.2.1) BERNARDO

(C.2.2) FRANCESCO

NATO IL 06.01.1979
FIDENZA (PR)

(C.2.3) 12 DON STURZO
FIDENZA (PR)

N° M000589PR03 (A) BJ89287 2

(D.2) HONDA ITALIA IND.LE SPA.FC36
VAR.1 VERS.
(D.2)
(D.3)

(E) ZDCPC36A03F034141
(F.1)
(F.2) 320 (F.3)
(I) 24.03.2003 (G)
(J) L3
(J.1) MOT CICLO PER TRASPORTO
PER ONERI USO PROPRIO

(J.2) MO (MOTOCICLO)

(X) DAZDC17EST06
E3*92/61*0101*
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) 600 (P.2) 71,00 (P.3) BENZ
(P.5) FC25E
(Q) 0,1821 (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 89 (U.2) 6000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7)
(V.9)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

M000589PR03 (A) BJ89287 3

RESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
L PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.03.2003
UNGHEZZA 2.100 M LARGHEZZA 0.710 M
IPO CAMBIO: MECCANICO
NEUMATICI:A=120/70 ZR17 M/C 58W
ISPETTA DIRETTIVA 2002/51 CE FASE A
DIRET.97/24 CE CAP.9
EGUE PNEUMATICI :
=180/55 ZR17 M/C 73 W
=180/55 ZR17 M/C 73W.

N° M000589PR03 (A) BJ89287 4

J89287 /18.07.2008 HXHLD0

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

PRIETARIO ARDEI*NICOLA

O IL 28.06.1972 A TRIGGIANO (BA)

. FIDENZA -PR-

VIA PARABOLI 8

* *

MA. 18.07.2008 S.T.A. PR1044

J89287 /03.06.2011 Z525ZV

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

PRIETARIO PIZZOLATO*SALVATORE

O IL 13.12.1986 A ALCAMO (TP)

. ALCAMO -TP-

VIA GIOVANNI MELI 86

* *

MA. 03.06.2011 S.T.A. PR1027

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

BJ 89287 PR/AJ3
REVISIONE DEL 24/04/2007
ESITO REGOLARE

PRAB50BL18L

BJ 89287 PR/AJ3
REVISIONE DEL 04/03/2009
ESITO REGOLARE

PRAJ30RF93W

BJ 89287 PR/AJ3
REVISIONE DEL 25/05/2011
ESITO REGOLARE

PRAJ30BXB6E

via gammara 45 alcamo
91011 P.iva 01920200813

preventivo N°423 del 31/10/2012

Destinatario
PIZZOLATO SALVATORE
VIA SICILIA 26
ALCAMO 91011

Descrizione	q.ta	prezzo unitario	Importo	iva
MANUBRIO	1	121,36	121,36	21
CODONE POST.	1	€ 196,53	€ 196,53	21
PEDANA POGGIA PIEDI	1	€ 129,82	€ 129,82	21
PEDALINO PEDANA POST	1	30,62	€ 30,62	21
PEDALE FRENO	1	72,14	€ 72,14	21
PEDALINO ANTERIORE	1	40,69	€ 40,69	21
COPERCHIO FRIZIONE	1	214,43	€ 214,43	21
COPERCHIO DISTRIBUZIONE	1	152,06	€ 182,56	21
PROTEZIONE TUBO RADIATORE	1	24,43	€ 24,43	21
SPECCHIO DX	1	53,72	€ 53,72	21
FASCETTA TUBO	1	1,65	€ 1,65	21
FLESSIBILE	1	15,13	€ 15,13	21
TUBO	1	23,14	€ 23,14	21
TAPPO RADIATOTRE	1	37,1	€ 37,10	21
CUPOLINO	1	79,33	€ 79,33	21
CONTRAPPESO DX	1	21,94	€ 21,94	21
LEVA FRENO ANTERIORE	1	36,37	€ 36,37	21
CORNICE FARO	1	76,41	€ 76,41	21
FRECCETTA POST	2	36,53	€ 73,06	21
SERBATOIO	1	687,72	€ 687,72	21
MANODOPERA PER PREVENTIVO	1	33,33	€ 33,33	21
TOT.IMP.		TOT.IVA	TOT.DOC.	
€ 1.778,08		€ 373,39	2151,48	

Officina Meccanica - Riparazione Gomme
ADRAGNA ALESSANDRO
Sede: Via Gammara, [illegible] ALCAMO
C. F. DRG LSN [illegible]
P. IVA 01920200813
Luogo cons. doc. fiscale STESSA SEDE

Studio Radiologico " Dr. BENENATI G." s.n.c.

Via Cernaia n° 25 - Tel. e Fax 0924-21225; Cod. Reg. 401900

91011 ALCAMO (TP)

Data Ref. 13/09/2012

Cognome PIZZOLATO Nome SALVATORE

Data di nascita 13/12/1986

Indirizzo Città ALCAMO

Esame RX MANO SN 2P

Referto

Esiti di infrazione dell' epifisi distale della falange prossimale del 4° dito; in atto persiste tumefazione dei tessuti molli periarticolari.

Il radiologo

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale PZZSVT86T13A176L Sesso M

Cognome PIZZOLATO

Nome SALVATORE

Luogo di nascita ALCAMO

Provincia TP

Data di nascita 13/12/1986

Data di scadenza 06/02/2015

Cognome PIZZOLATO
Nome SALVATORE
nato il 13/12/1986
Atto n. 504 P I S A
a ALCAMO (TP)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ALCAMO (TP)
Via GIOVANNI MELI n. 85
Stato civile STATO LIBERO
Professione AUTOTRASPORTATORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.60
Capelli NERI
Occhi CASTANI SCURI
Segni particolari

Firma del titolare
ALCAMO 13/06/2010
IL SINDACO
DELEGATO
(Antonino)

Impronta del dito indice sinistro

Euro 10,59

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 12/08/2020

AS 1392668

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
ALCAMO

CARTA D'IDENTITA
N° AS 1392668
DI
PIZZOLATO
SALVATORE

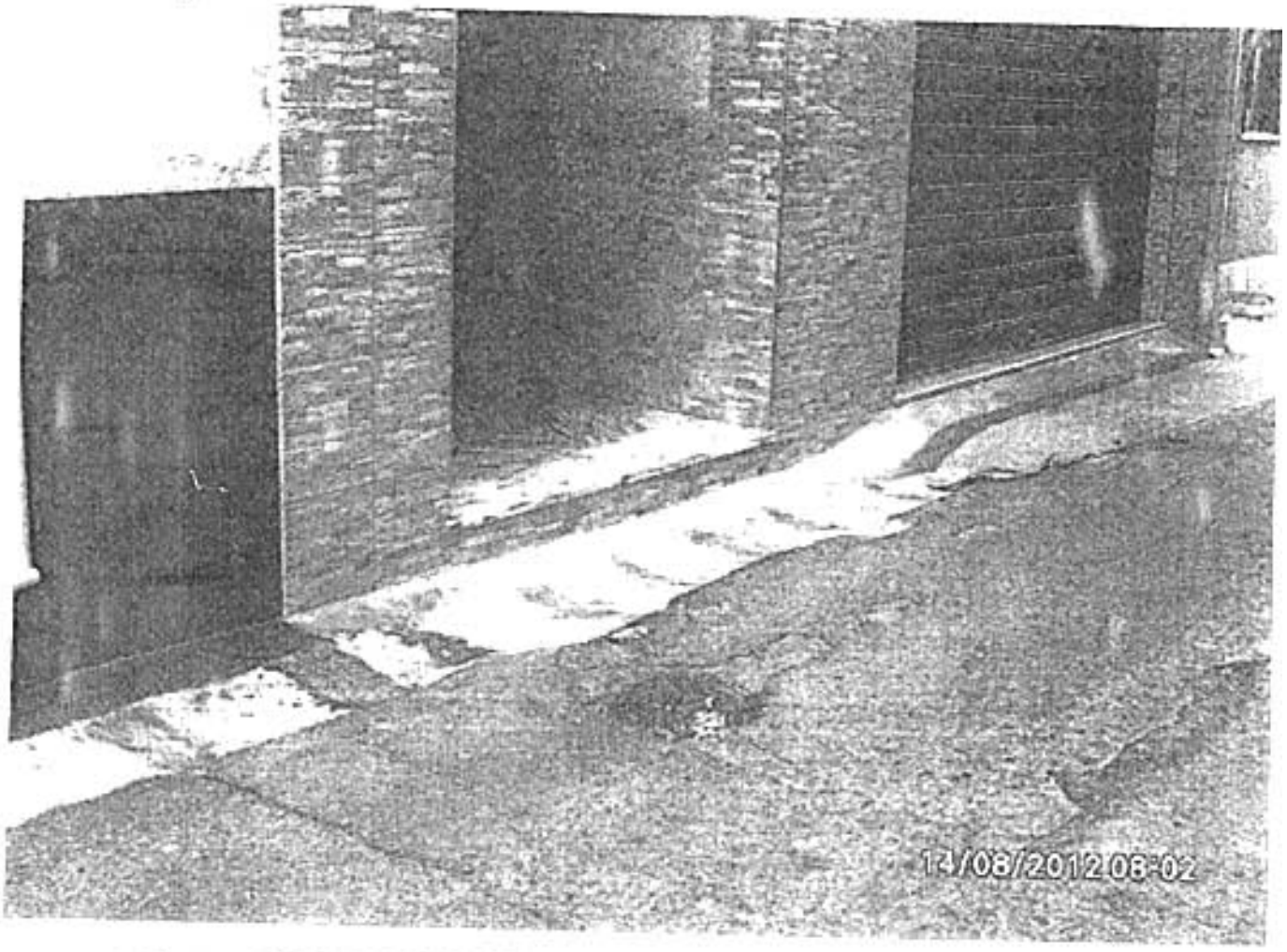
14/08/2012 08:02

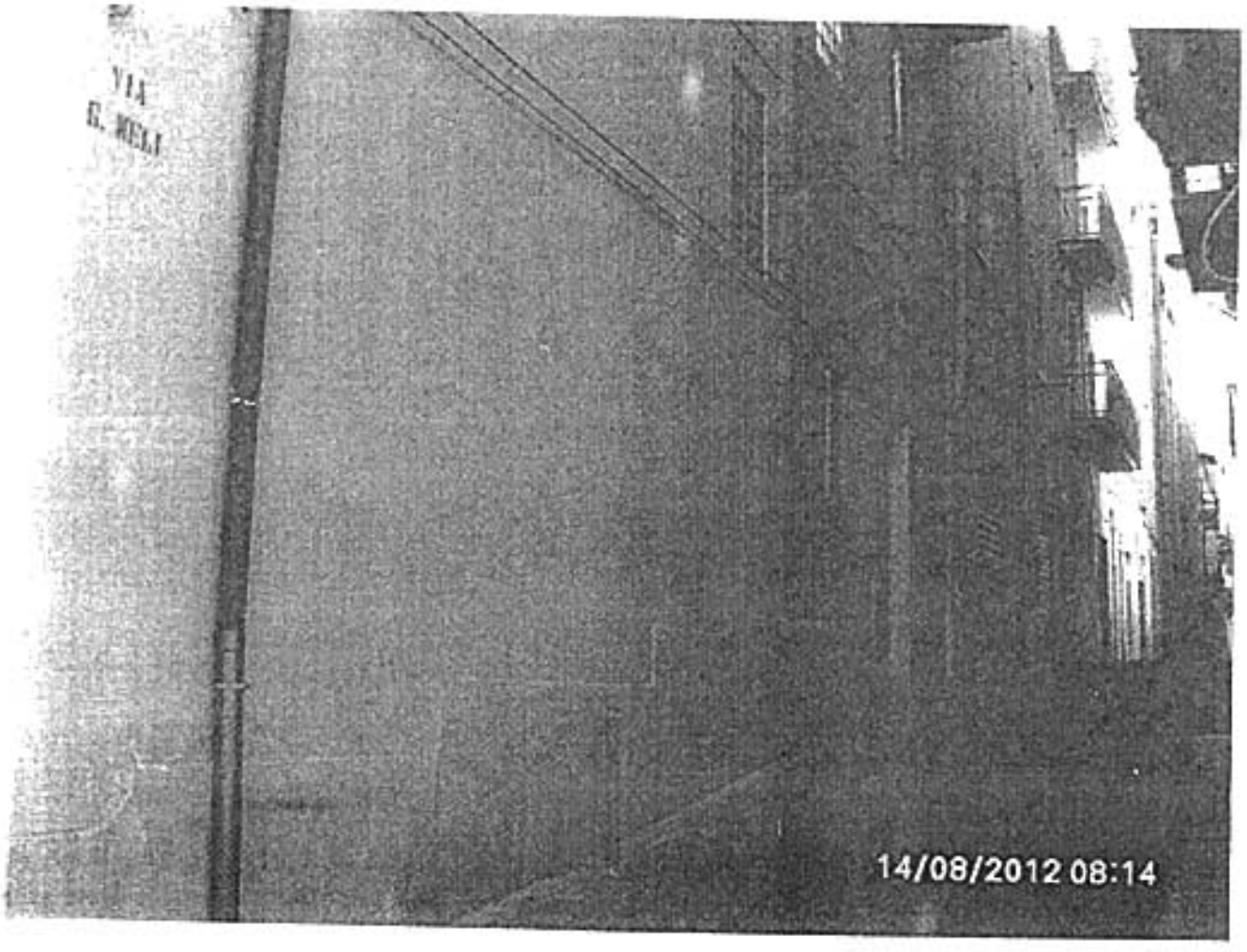
14/08/2012 08:14

14/08/2012 08:03

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI
VI SETTORE SERVIZI TECNICI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Sinistro del 13.08.2012 a nome del sig. PIZZOLATO SALVATORE

Dal sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Geom. M. A. De Blasi, in data 04.01.2013 nella via Giovanni Meli, prossimità del civico 85, si è riscontrato un piccolo scrostamento del manto stradale perfettamente visibile, anche in considerazione che la strada dove è avvenuto il presunto sinistro è dotata di pubblica illuminazione, come si evince dalla documentazione fotografica allegata.

Tanto si doveva.

Visto: **Ing. Antonino Renda**

Il Tecnico Comunale
Geom. M. A. De Blasi

9/05/13

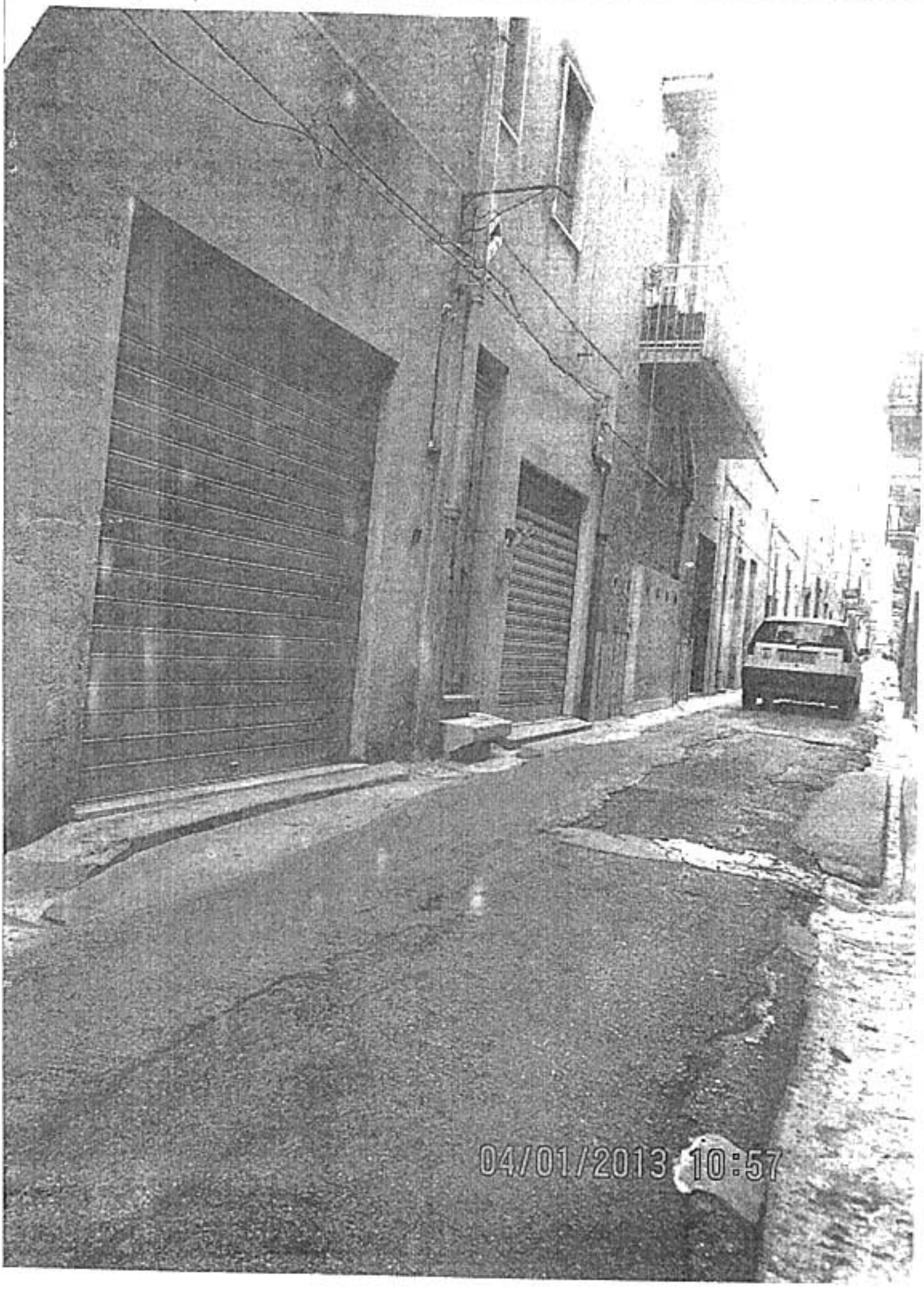
04/01/2013 10:57

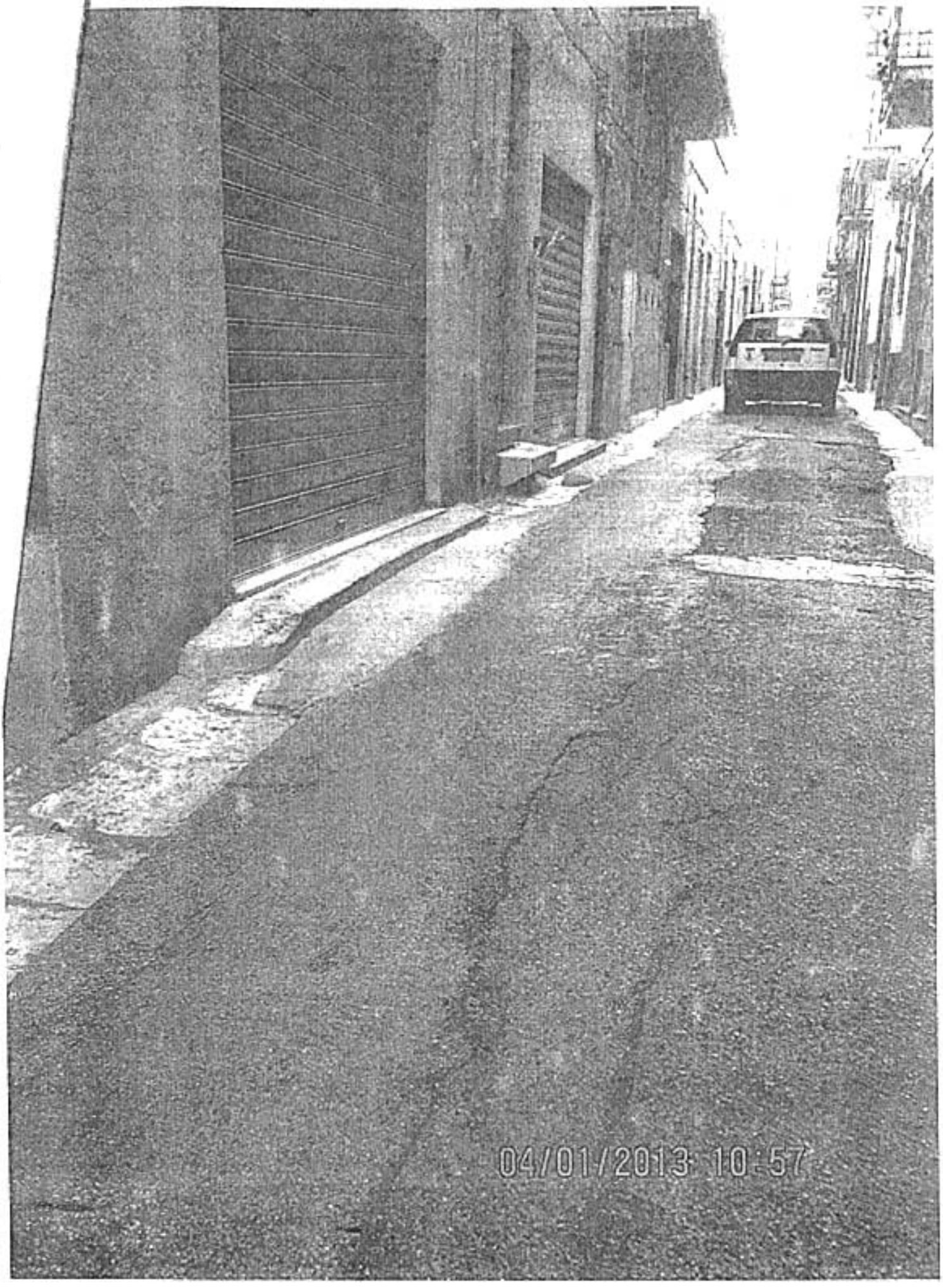
04/01/2013 10:57

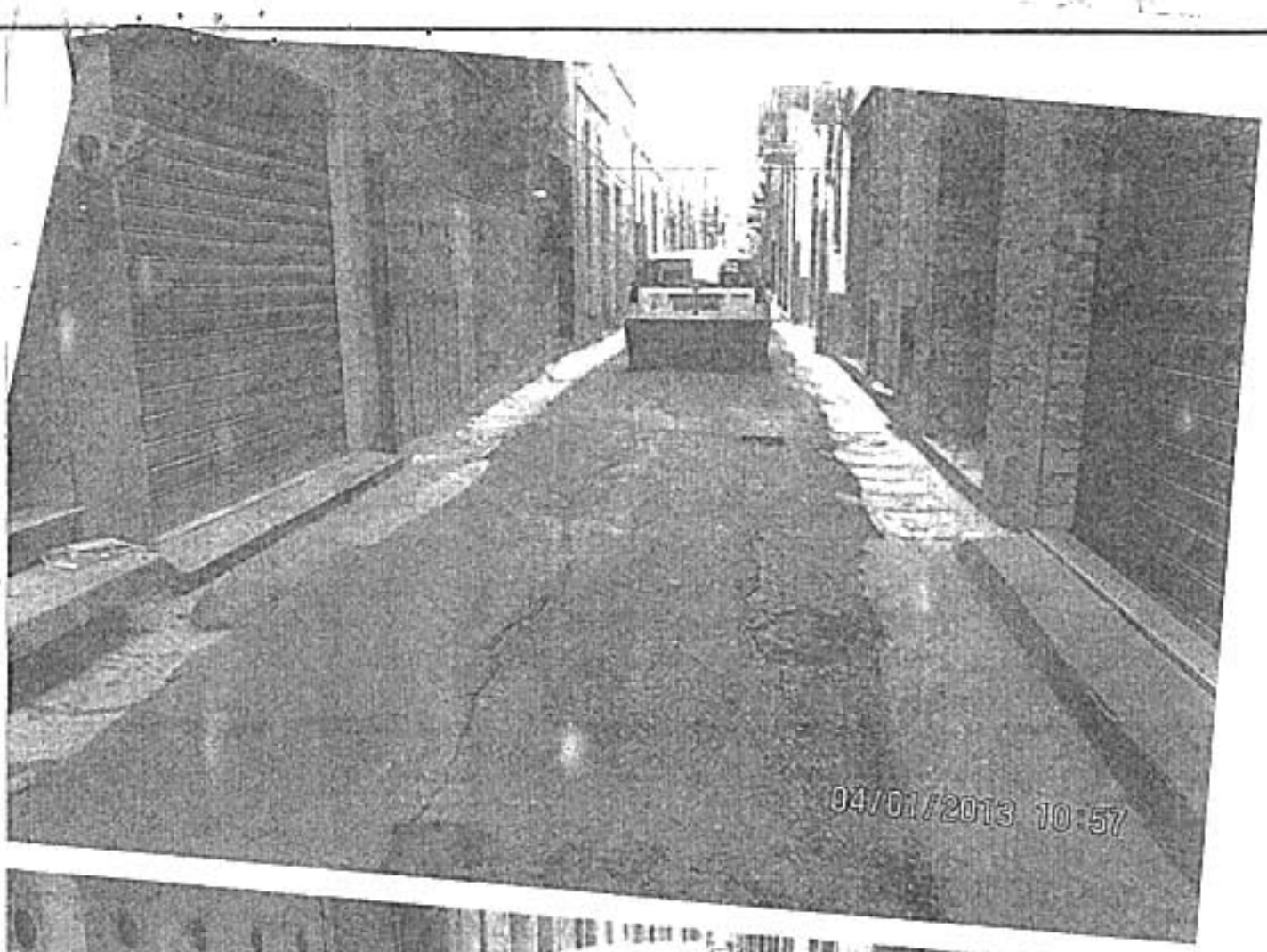
04/01/2013 10:57

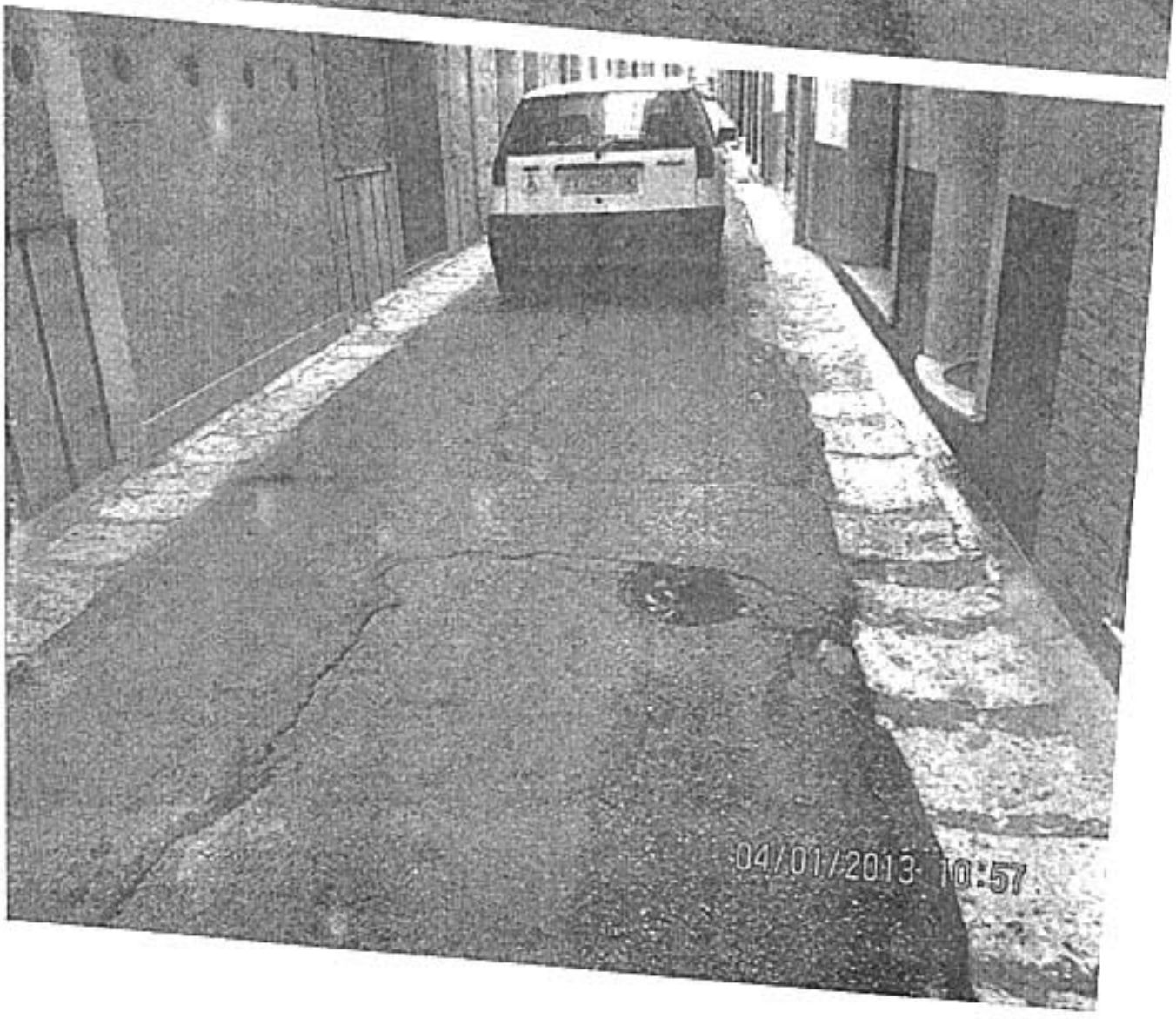
04/01/2013 10:57

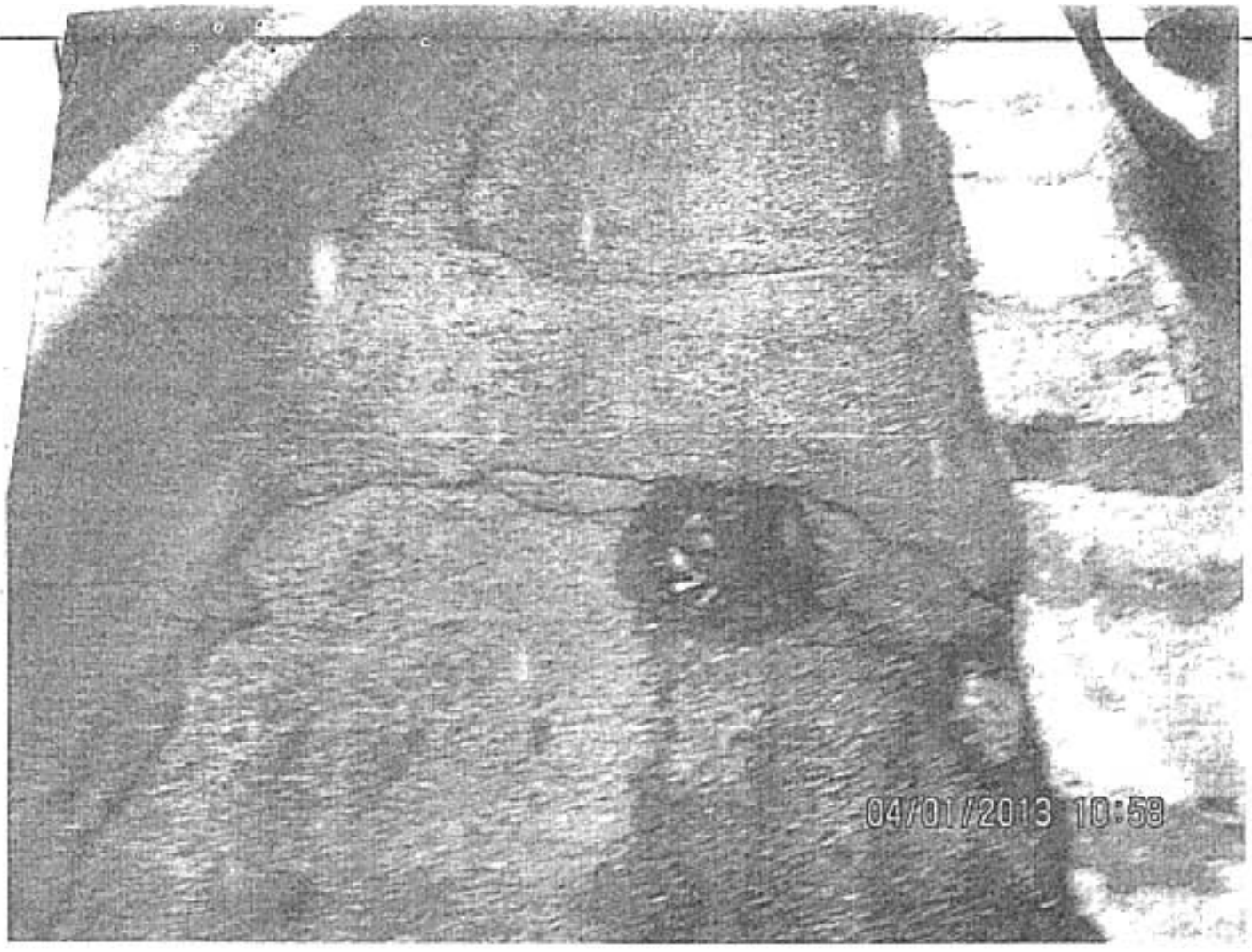
04/01/2013 10:58

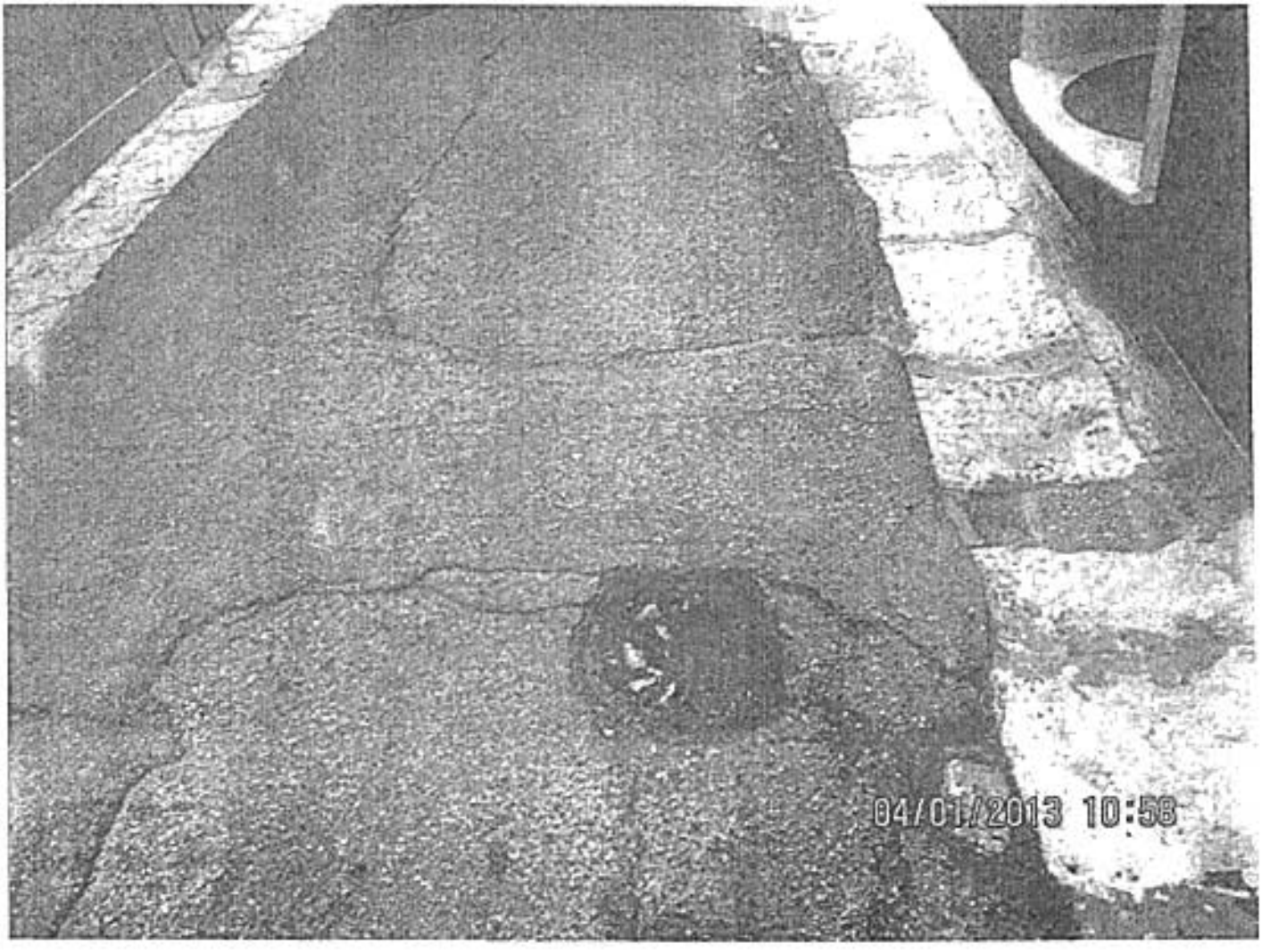
04/01/2013 10:58

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 31680 del 13 GIU. 2013
Assegnato il 13 GIU. 2013
Il Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO
13 GIU 2013
SEGRETERIA

13 GIU. 2013

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

COPIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Pizzolato Salvatore nato in Alcamo il 13/12/1986 ed ivi domiciliato in Alcamo via Sicilia n. 26, C.F. PZZSVT86T13A176L , rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Ruisi (C.F.: RSU GNN 63T17 L331W) per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo via Nicolò Tommaseo n.36,(le comunicazioni di cancelleria possono essere trasmesse al numero di fax 092421275 indirizzo PEC: avv.giovanniruisi@legalmail.it)

CITA

COMUNE DI ALCAMO, con sede in Alcamo Piazza Ciullo, Palazzo Comunale, in persona del suo Sindaco pro-tempore,

a comparire avanti il Giudice di Pace di Alcamo, per l'udienza del **30/9/2013**

ore 9,00 e seguenti, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire a detta udienza con l'avvertimento che la costituzione oltre il menzionato termine implica la decadenza dei diritti di difesa di cui all'art. 38 e 167 del c.pc., per ivi sentir far ragione a quanto in fatto ed in diritto

PREMETTE

Il giorno 13/08/2012 intorno alle ore 19,00 circa il Sig. Pizzolato Salvatore mentre si trovava a percorrere la via Giovanni Meli di Alcamo a bordo del

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento compreso quello di esecuzione, ed in ogni altro giudizio comunque connesso e dipendente, l'Avv. Giovanni Ruisi conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, di procedere ad ogni eventuale chiamata in causa e di rinunciare agli atti del giudizio. Conferisco allo stesso mandato speciale di rappresentarmi ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Acconsento altresì l'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 d.lgs. 196/2003 nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

Autentica la firma
10.6.2013
Avv. Giovanni Ruisi

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

suo motociclo Honda targato BJ89287, cadeva improvvisamente a terra a causa di una buca profonda esistente nei pressi del civico n. 88, priva di adeguata segnalazione di pericolo, ed ubicata sul margine destro della sua corsia di marcia. In conseguenza della caduta l'attore riportava lesioni personali, mentre il motociclo riportava danni materiali.

Dopo il sinistro, e precisamente la mattina seguente, l'attore si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo ove previo esame radiografico e consulenza ortopedica veniva ritenuto affetto da " **trauma escoriato ginocchio destro e trauma mano sinistra** " **con prognosi di giorni 7.**

In seguito l'attore si è sottoposto ad ulteriori controlli medici ed esami specialistici che hanno accertato l'esistenza di " **esiti di infrazione dell'epifisi distale della falange del 4° dito della mano sx"** come da documentazione sanitaria allegata in atti, nonché si è sottoposto ad un ciclo di fisioterapia riabilitativa e funzionale del 4° dito della mano sx..

Tali lesioni, hanno comportato una ITT. di gg. 7; una I.T.P. di gg. 7, mentre non sono residuati postumi invalidanti permanenti.

Il motociclo dell'attore riportava invece danni materiali quantificati in euro 2.151,48 iva compresa;

Poiché la causa del sinistro è da ascriversi ad una cattiva manutenzione della sede stradale di proprietà del Comune di Alcamo, in data 18/09/2012 veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento danni al predetto Comune. Successivamente veniva trasmessa con lettera all'Ufficio Tecnico del Comune di Alcamo ed allo Studio Tecnico Simonetto le fotografie

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

riproducenti il luogo del sinistro e la buca creatasi sull'asfalto, nonché tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della pratica.

Ad oggi la richiesta di risarcimento danni è rimasta inevasa.

Non può dubitarsi che la fattispecie vada inquadrata nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2051 del c.c..

Come è noto, tale normativa dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. E' prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode ed a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, l'art.2051 del c.c. trova applicazione anche nell'ambito della manutenzione della strada, in quanto grava sulle P.A., l'obbligo di custodia al fine di evitare che possano " crearsi " insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini (**Cass., Civ., 11511/2008**). Tale principio è stato affermato anche nella più recenti pronunzie della Suprema Corte, **Cass. Civ. 22/4/2010, n. 9546, e Cass. Civ., Sez. 3, 15/10/2010 n. 21328.**

Pertanto in allineamento al più recente orientamento della giurisprudenza, si respinge il tradizionale principio dell'insidia e trabocchetto e la connessa applicazione dell'art. 2043 del c.c. precisando che, l'estensione della strada e l'uso generale di essa non impediscono l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. laddove il controllo della stessa sia possibile in concreto.

Peraltro, nella fattispecie, la collocazione della strada nel perimetro del

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

centro abitato lascia supporre che il controllo e la vigilanza del Comune di Alcamo sia praticabile.

In particolare, secondo un recente principio affermato dalla Suprema Corte: " **se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e di controllo costante del comune" (Cass., Civ., Sez. 3, n. 20823 del 26/9/2006).**

Ritenuto pertanto che nella fattispecie il Comune di Alcamo, nella qualità di proprietario e custode della strada è obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerl in condizioni ottimali di efficienza tale da non arrecare danni agli utenti;

ritenuto che nella fattispecie il Comune di Alcamo non si è uniformato agli obblighi di manutenzione e custodia della strada previsti dall'art.2051 del codice civile, ne ha provveduto a segnalare il pericolo con apposizione di adeguato cartello;

ritenuto che in conseguenza del sinistro l'attore a riportato danni fisici, mentre il motociclo di sua proprietà ha riportato danni quantificati in euro 2.151,48 come da preventivo prodotto in atti;

ritenuto infine che il Comune di Alcamo non ha adempiuto ancora ad oggi all'integrale ristoro dei danni subiti dall'attore;

Tanto premesso e ritenuto, l'attore, ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede

PIACCIA AL GIUDICE DI PACE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo nella causazione dell'incidente stradale di cui è causa per violazione degli obblighi di manutenzione e custodia della sede stradale ove si è verificato il sinistro ex art. 2051 del codice civile;

accertare e dichiarare che il Comune di Alcamo in persone del suo Sindaco pro-tempore, è obbligato a risarcire i danni tutti, materiali, fisici e morali riportati dal Sig. Pizzolato Salvatore, nonché i danni materiali riportati dal motociclo di sua proprietà;

Liquidare i danni tutti subiti dall'attore Sig. Pizzolato Salvatore secondo le seguenti voci:

euro 319,90 per gg. 7 di I.T.T.; (euro 45,70 x 7 gg.);

euro 159,95 per gg. 7 di I.T.P.; (euro 22,85 x 7 gg.) ;

euro 150,00 per le sofferenze fisiche subite e danno morale, il tutto comunque da ricomprendersi nell'ambito del danno non patrimoniale ;

euro 75,62 per spese mediche sostenute;

euro 2.151,48 per i danni subiti dal motociclo Honda targato BJ89287, **e così per un totale complessivo di euro 2.856,95.**

Condannare il Comune di Alcamo a pagare gli importi come sopra liquidati all'attore, in una agli interessi legali dalla data del sinistro al pagamento, oltre alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso l'onorario.

Si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa, ai sensi

AMO

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

dell'art.9 comma 5° legge 23/12/99 n. 488 e D.L. 11/3/2002 n. 28, è di/ euro 3.000,00.

Salvo ogni altro diritto

Alcamo li 10/6/2013

Avv. Giovanni Ruisi

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L' anno 2013 il giorno del mese di sulla istanza dell'avv. Giovanni Ruisi con la qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del suesteso atto di citazione mediante rilascio di copia conforme all'originale ivi facendone consegna a:

COMUNE DI ALCAMO con sede in Alcamo, Piazza Ciullo, Palazzo Comunale, in persona del suo Sindaco pro-tempore , mediante consegna a mani della

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 13/06/2013

Nicolò Giacalone
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

(2)

Proposta N° 312 / Prot. Data 11-09-2013	48/2013	Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 288 del Reg. Data 23-09-2013	OGGETTO:	Lite Pizzolato Salvatore c/ Comune di Alcamo – udienza 30/09/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap.		NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

L'anno duemilatredici il giorno Venti Tre del mese di Settembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		ASTEN.	PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.
Sindaco	Bonventre Sebastiano		X		X	
Assess. V.Sind.	Paglino Giacomo		X		X	
Assess. Anz.	Simone Giuseppe F.		X		X	
Assessore	Trapani Ferdinando			X		
Assessore	Abbinanti Gianluca		X		X	
Assessore	Melodia Massimo		X		X	
Assessore	Palmeri Elisa		X		X	

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre
Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati / F.F. Dr. MARCO CASCIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Pizzolato Salvatore c/ Comune di Alcamo – udienza 30/09/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Premesso:

- che con prot. gen. n.31680 del 13/06/2013 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, relativo a risarcimento danni fisici e materiali richiesti dal Sig. Pizzolato Salvatore nato ad Alcamo il 13/12/1986 residente d Alcamo via Sicilia, 26 Cod. Fisc. PZZ SVT. 86T13A176L;

- che l' udienza è prevista per il giorno 30/09/2013, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;

- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni fisici, sono le seguenti: *"13/08/2013 alle ore 19,00 circa il sig. Pizzolato mentre percorreva la via G. Meli a bordo della propria moto Honda targata BJ89287 arrivato all'altezza del civico n.88, cadeva a terra per la presenza di una buca, procurando danni al proprio mezzo ed alla propria persona. Il giorno successivo il Sig. Pizzolato si recava al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Alcamo dove gli venivano diagnosticati traumi alla mano ed al ginocchio".*

- che il sinistro si è verificato in costanza di rapporto assicurativo tra questo Ente e la Compagnia ARISCOM S.p.A..;
- che ai sensi dell' art. 12 della polizza RCT /RCO n. 23260, la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 10.000,00;
- che in caso di soccombenza, l' Ente sarebbe tenuto a risarcire in totale la somma di €. 2.856,95 circa.

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio davanti al Tribunale di Trapani Sez. distaccata di Alcamo, per la lite promossa dalla Sig. Pizzolato Salvatore nato ad Alcamo il 13/12/1986 residente d Alcamo via Sicilia, 26 Cod. Fisc. PZZ SVT. 86T13A176L.

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vist. la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Pizzolato Salvatore c/ Comune di Alcamo – udienza 30/09/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 43/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 09/09/2013

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria,

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

10 SET. 2013

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Simone Giuseppe Fisco

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dr. Cristofaro Ricupati
F.to Dr. Marco Casolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 26-07-2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2013

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- ☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

ST DATO (8)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via Sen. Fr.sco Parrino,51
Tel.: 0924590431 – Tel/Fax: 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avv.mistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129 (C.F.:MSTGNN43A54D086R) PEC.: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto-

CONTRO

PIZZOLATO Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ruisi,

-attore-

****

La domanda attorea è da considerarsi destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò in forza delle argomentazioni di seguito esposte.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 13.6.2013, il sig. Pizzolato Salvatore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro asseritamente occorsogli, in data 13.8.2013, alle ore 19.00 circa, allorquando lo stesso *si trovava a percorrere la via Giovanni Meli di Alcamo* [al cui civico n. 85 risiede, cfr. certificato di residenza agli atti versato] *a bordo del suo motociclo targato BJ89287, cadeva improvvisamente a terra a causa di una buca*

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari
Eleggo domicilio presso
AVVOCATURA COMUNALE
VIA SEN. F. PARRINO, 51
ALCAMO

Alcamo li.....

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

profonda esistente nei pressi del civico n. 88, priva di adeguata segnalazione di pericolo, ed ubicata sul margine destro della sua corsia di marcia.

Dalle allegazioni fattuali di controparte emerge che l'incidente per cui è causa sarebbe avvenuto davanti la residenza anagrafica del conducente il suddetto veicolo, odierno attore.

In seguito a tale occorso, sarebbero conseguiti danni al mezzo ammontanti ad **€ 2.151,48**, nonché alla persona dell'attore che lo stesso vorrebbe liquidate secondo le seguenti voci: € 319,90 per 7 gg. di I.T.T. + € 159,95 per 7 gg. I.T.P. + € 150,00 per danno morale + € 75,62 per spese mediche, per un totale di **€ 705,47.**

L'atto introduttivo del presente giudizio, è stato preceduto da richiesta risarcitoria, pervenuta il 25.9.2012 al prot. gen. n. 54814, a firma dell'avv. Giovanni Ruisi; susseguentemente, a seguito istruttoria interna quest'ultima richiesta veniva da ultimo riscontrata con nota prot. 18705 del 4.4.2013, agli atti versata, a mezzo della quale questa Amministrazione non ravvisava alcuna sua responsabilità in ordine all'accaduto, in quanto ... **il sig. Pizzolato non poteva non conoscere lo stato dei luoghi e avrebbe dovuto usare maggiore accortezza al fine di evitare l'evento dannoso...**

. DIRITTO

Dal tenore della citazione, sembrerebbe che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. quale estrinsecazione della più generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte con cui si sarebbe verificato l'incidente, le conseguenze non sembrano possano essere

imputabili a questo Ente e ciò in quanto sono insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti dall'art. 2051 cod. civ. Ebbene, riprendendo quanto dedotto *ut supra* si può argomentare che, risultando l'attore residente in via Giovanni Meli, 85, egli indubbiamente aveva ed ha "familiarità" e conoscenza dei luoghi, in tal guisa che ciò esclude qualsiasi forma di responsabilità in capo all'ente pubblico apparendo inverosimile che l'odierno attore potesse non essere a conoscenza dell'irregolarità del manto stradale, se mai vi fosse stata (cfr. Trib. Cassino n. 100/2011).

Inoltre, dalle ritrazioni fotografiche, prodotte dal sig. Pizzolato, rappresentative dei luoghi del presunto incidente emerge che la strada (via G. Meli) presenta evidenti anomalie e disconnessioni per tutta la sua lunghezza, che avrebbero indotto alla massima prudenza qualora la si fosse voluta percorrere con un veicolo a due ruote, come nelle specie; anche la buca che asseritamente avrebbe causata la caduta *de qua* per dimensioni e in pieno giorno (ore 19 circa del 13.8.2012) sarebbe stata sicuramente scorgibile a chiunque usando la normale diligenza e a maggior ragione a chi, come il sig. Pizzolato, ogni più sospinto se la ritrovava tra i piedi, perché ivi deteneva (e detiene) la propria residenza anagrafica.

Quanto sopra argomentato trova conforto nelle giurisprudenza di legittimità, stante che:

la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenze responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. Cass. n. 15375/2011);

il comportamento colposo del soggetto del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude

la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziolologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. n. 15383/2006);

il giudice di merito può rilevare a suo insindacabile giudizio la inesistenza di una insidia, perché per "estensione" del dissesto strade, questo non può "sfuggire all'attenzione" degli utenti (cfr. Cass. n. 6811/2013) ;

Nel caso di specie, dunque, le circostanze tutte del sinistro, così come allegate dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati.

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

In tal senso si è espresso anche il **Tribunale Civile di Bari il quale con la sentenza n. 95 del 21.08.2007** pone particolare attenzione al concetto di "*auto responsabilità*" che impone un particolare onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di un bene demaniale.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisivo, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e **non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale responsabilità dell'ente pubblico**. Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da

tenere, caso per caso, nella debita considerazione, **soprattutto con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno.**

Anche la giurisprudenza di merito, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni interpretative diametralmente opposte, è oggi piuttosto unanime nel riconoscere che non è sufficiente, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che la cosa e/o bene che è stato teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto, poiché non è data prova dell'effettivo danno, non costituendo un preventivo spesa prova sufficiente, né tanto meno l'attore ha tenuto conte della vetustà del mezzo che determinerebbe in ogni caso una decurtazione sull'ammontare.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- Vinte le spese.

In via istruttoria:

- ammettere l'interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitolati:
  a) vero è e riconosco i luoghi raffigurati nella ritrazione fotografica che mi viene esibita, quali essere quelli riguardanti, alla data del 14.8.2012, un tratto della via Giovanni Meli di Alcamo?
  b) vero è che in data 13.8.2012 risiedevo al civico numero 85 della predetta via, presso un immobile di mia proprietà?
  c) vero è che al piano terra del maggiore fabbricato ove risiedevo avevo la disponibilità di un garage anch'esso di mia proprietà, ubicato al civico 83 della via G. Meli, che all'epoca usualmente utilizzavo anche per ricovero di un motociclo targato BJ89287?

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.
Si allegano i documenti di cui all'indice atti del fascicolo.

Alcamo li 30 settembre 2013.

(avvocato Giovanna Mistretta)

Pubblico

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il Sig. Pizzolato Salvatore dom. e res. in Alcamo, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Ruisi per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alcamo via Nicolò Tommaseo n.36, (le comunicazioni di cancelleria possono essere trasmesse al numero di fax 092421275)

CONTRO

Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Mistretta

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Pizzolato Salvatore ha convenuto in giudizio avanti il Giudice di Pace di Alcamo il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco pro-tempore, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti materiali e fisici dallo stesso subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in Alcamo nella Via Meli il giorno 13/8/2014. L'attore esponeva in atto di citazione che quel giorno a bordo del proprio motociclo percorrendo la via Meli cadeva rovinosamente su una buca creatasi sull'asfalto non segnalata, riportando oltre che danni al motociclo anche lesioni personali. Pertanto chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo nella causazione del sinistro per violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di manutenzione e custodia della sede stradale e

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositata in
Oggi

Il Cancelliere
Maria Sofia Rapisarda

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

conseguentemente la condanna del Comune a risarcire i danni tutti quantificati in atto di citazione

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale contestava in fatto e diritto la domanda proposta dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio e ne chiedeva il rigetto.

Istruita la causa con l'acquisizione agli atti di tutta la documentazione prodotta dalle parti, e con l'escussione di prove testimoniali, il Giudice di Pace sulle conclusioni delle parti, rinviava la causa per la discussione all'udienza del 5/12/2014 assegnando alle parti costituite il termine per il deposito di memorie conclusionali.

DIRITTO

il fatto storico posto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio trova puntuale e preciso riscontro nella dichiarazione resa dal teste Gianpaolo D'Angelo all'udienza del 05/05/2014. Il testimone ha infatti confermato i capitolati di prova A,B,C,D,E,F, della memoria istruttoria depositata in atti, e conseguentemente per quanto attiene al capitolato di prova B) ha confermato a questo Giudice che l' ATTORE PER EVITARE UN GRUPPO DI PERSONE CHE PERCORREVA A PIEDI DETTA STRADA SI SPOSTAVA TUTTO SULLA SUA DESTRA E CADEVA CON IL PROPRIO MOTORE SU UNA BUCA CREATASI SULL'ASFALTO.

Il Comune di Alcamo da parte sua pur non contestando il fatto storico (vedasi comparsa di risposta) e l'esistenza della buca sulla strada teatro del sinistro, rimprovera all'attore la circostanza che lo stesso avrebbe dovuto usare maggiore accortezza al fine di evitare l'evento dannoso

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale). **Corte di Cassazione Sez. VI – 3 Civile – Ordinanza 14/5/2013 n. 11517.**

Orbene, secondo ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 2051 del c.c., trova applicazione anche nell'ambito della manutenzione delle strade, in quanto grava, sulla P.A., l'obbligo di custodia al fine di evitare che possano "crearsi" insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini. **(Cass. Civ. 11511/2008)**. Sul punto la Cassazione (cfr. **Cass. Civ. 15/10/2010 n.21328; Cass. Civ. 22/4/2010 n. 9546; Cass. Civ. 6/6/2008 n. 15042 e Cass. Civ. n. 6/7/2006 n. 15383)** ha più volte affermato che l'obbligo di custodia sulla pubblica via posto a fondamento della richiamata fattispecie di responsabilità non possa ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto. Si tratta infatti di mere figure sintomatiche di una impossibilità di custodia che, tuttavia, trovano smentita, secondo l'iter motivazionale fatto proprio dalla Cassazione, nella circostanza che, ove la strada sia collocata all'interno del perimetro urbano evidentemente presidiato dalla autorità comunale sotto altri profili, deve presumersi l'effettività del potere di controllo che in genere grava sul proprietario del bene. Ciò che conta pertanto è la custodia sul bene, intesa come potestà di fatto sulla stessa esercitata dal custode.

La nozione della custodia rappresenta dunque un elemento strutturale dell'illecito, che qualifica il potere dell'ente sul bene che esso amministra nell'interesse pubblico. Ne consegue che,

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

essendo indubbia la proprietà della strada e non essendovi prova di una obbiettiva impossibilità di vigilanza della medesima, il Comune di Alcamo è chiamato nella fattispecie a rispondere per omessa custodia.

In particolare, secondo un recente principio affermato dalla Suprema Corte: " **se si tratta di strada comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, la localizzazione della strada è indice della possibilità di vigilanza e di controllo costante del comune" (Cass. Civ. Sez. III n. 20823 del 26/9/2006).**

Quanto sopra rappresentato in fatto e diritto porta a ritenere che il conducente del motociclo non ha avuto alcun ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso ma che, come è stato dimostrato in corso di causa, l'incidente si è verificato non solo a causa della violazione da parte del Comune di Alcamo degli obblighi di manutenzione e custodia della sede stradale, **ma anche per la mancata segnalazione da parte di quest'ultimo della situazione di pericolo, anche con opportuna segnaletica, e con eventuale predisposizione di misure di sicurezza e segnalazioni, come previsto dall'art. 84 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.**

La rappresentazione fotografica dei luoghi di causa, non disconosciuta dal convenuto e confermata anche dal teste Ing. Simonetto, costituisce la prova più evidente che il Comune di Alcamo non ha tenuto il comportamento diligente richiesto in

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

relazione alle condizioni del bene posto sotto la sua custodia ed all'uso dello stesso (**si tratta di una strada del centro cittadino, come tale molto frequentata), avendo omesso di verificare se la strada versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione, ciò in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 5 r.d. 15/11/1923 n. 2506, art. 14 del codice della strada e, più in generale, dall'art.2051 del c.c. (Cass. Civ. 723/1988).**

Ebbene, considerato peraltro che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che **la violazione di una specifica norma di condotta costituisce prova sufficiente della colpa della p.a. (cfr. Cass. Civ. 3651 /2006)**, deve ribadirsi, per tale ulteriore rilievo, l'esistenza anche sotto tale profilo, della responsabilità del Comune di Alcamo per il danno sofferto dall'attore.

Inoltre, **si impone la declaratoria di responsabilità del Comune di Alcamo per l'evento dannoso occorso all'attore, non avendo nella fattispecie l'amministrazione comunale fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (Cass. Civ. 1/10/2004 n. 19653).**

Passando adesso alla determinazione del quantum debeatur, con riguardo al danno da lesione dell'integrità fisica, l'attore in atto di citazione ha rappresentato che a seguito del sinistro stradale ha riportato una ITT di gg. 7 come da referto del pronto soccorso dell'ospedale di Alcamo (trauma escoriato ginocchio destro, trauma mano sinistra con infrazione

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

dell'epifisi distale della falange prossimale del 4° dito. Vedi referto radiologico), nonché ulteriori gg. 7 di ITP per terapia riabilitativa come da certificazione del Centro medico di Fisioterapia " Villa Sarina " prodotto in atti.

Ebbene per quanto attiene al predetto danno fisico, **il Comune di Alcamo non ha mosso alcuna contestazione sia per quanto attiene ai certificati medici prodotto in atti sia per quanto attiene al periodo di invalidità totale e parziale indicato in atto di citazione e la loro conseguente quantificazione monetaria in euro 319,90 per i gg. 7 di ITT ed euro 159,95 per i 7 gg. di ITP.** Ed inoltre **non è stato neanche contestato il relativo nesso causale tra il sinistro e le lesioni personali patite.** Così come **non sono state neanche contestate le fatture relative alle spese mediche sostenute pari ad euro 75,62.**

Conseguentemente **per il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 del c.p.c.** tali fatti dedotti in giudizio per quanto attiene al quantum afferente le lesioni personali devono ritenersi provate da parte di questo Giudice. Sul punto è intervenuta la **Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22837/2010 la quale ha affermato che a fronte della non contestazione viene meno l'esigenza di provare il fatto non contestato.**

Pertanto il danno fisico da liquidarsi all'attore è il seguente:

1) euro 319,90 per gg. 7 di ITT;

2) euro 159,95 per gg. 7 di ITP;

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

3) euro 75,62 per spese mediche documentate e versate in atti;

per un totale di euro 555,47.

Per quanto attiene al quantum debeatur, con riguardo invece al danno materiale subito dall'attore, all'udienza del 5/5/2014 è stato escusso il teste Sig. Adragna Alessandro che nella sua qualità di titolare della omonima officina meccanica ha riconosciuto per suo il preventivo di riparazione dei danni subiti dal motociclo dell'attore prodotto in atti nonché ha confermato che **il costo della manodopera occorrente per riparare il predetto motociclo ammonta ad euro 2.151,48 iva compresa.**

Il teste ha confermato che l'attore ha dovuto inoltre sostenere l'ulteriore esborso di euro 40,33 per il costo del preventivo di riparazione prodotto in atti come da fattura n. 19 del 31/10/2012.

Conseguentemente il danno da liquidarsi al motociclo di proprietà dell'attore ammonta ad euro 2.191,81 iva compresa (euro 2.151,48 + 40,33).

Per le superiori ragioni di fatto e di diritto

PIACCIA AL GIUDICE DI PACE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Accogliere le nostre conclusioni, con il favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario,che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari come da nota spese che si produce.

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

Salvo ogni altro diritto

Alcamo li 04/11/2014

Avv. Giovanni Ruisi

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

COMPARSA CONCLUSIONALE

(proc. n. 847/13 – G.d.P. avv. E. Granozzi – ud. 05.12.2014)

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta

- convenuto -

CONTRO

PIZZOLATO Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ruisi,

-attore-

****

Con atto di citazione del 13.06.2013 il sig. Pizzolato chiama in giudizio il Comune per sentirlo dichiarare responsabile dell'incidente occorsogli il 13.08.2012 alle ore 19 circa (pieno giorno) nella via Giovanni Meli di Alcamo all'altezza del civico 88, proprio vicinissimo a casa sua, risiedendo l'attore all'epoca dei fatti nella medesima via al civico 85.

Sostiene di avere subito sia danni fisici che materiali, producendo a sostegno documentazione medica e preventivo di riparazione del veicolo.

Si costitutiva Il convenuto Comune di Alcamo contestando il fatto sotto il profilo storico e le richieste risarcitorie sotto il profilo giuridico. Faceva rilevare che all'epoca del fatto il sig. Pizzolato risultava avere la residenza nella medesima via al civico n. 85 (allegando certificato di residenza storico dell'attore), ergo avrebbe ben dovuto conoscere lo stato dei luoghi transitandovi abitualmente. Non solo si faceva anche rilevare che essendo avvenuto l'asserito incidente alle ore 19,00 del 13 agosto, avrebbe dovuto esserci sui luoghi un'ottima visibilità.

Si contestava l'ammontare dei danni richiesto per il mezzo, peraltro documentati solo con preventivo, oltre che l'eccessività della richiesta trattandosi di mezzo immatricolato nel 2003.

Si concludeva ritenendo che le circostanza allegate dall'attore non integrassero i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per consentire l'accoglimento delle domande avanzate e che se mai verificatosi l'incidente si sarebbe potuto evitare con l'uso, da parte del sig. Pizzolato, della diligenza media.

domande tutte per come formulate, di contro che venisse dichiarata l'imputabilità dell'evento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. allo stesso attore o in via subordinata in concorso.

Alla prima udienza di comparizione del 30.09.2013 senza indicare testi né capitolati, e senza allegare alcun altro mezzo istruttorio, l'attore si limitava a chiedere un rinvio ex art. 320 IV comma.

All'udienza successiva del 20.11.2013 l'attore avanzava le proprie richieste istruttorie depositando note. A tale udienza la difesa del convenuto faceva rilevare l'avvenuta decadenza di controparte sia del diritto di indicare i testi che i capitolati di prova in quanto tale attività avrebbe dovuto essere compiuta nell'atto di citazione o al massimo alla prima udienza di comparizione attenendo a circostanze tutte già note all'attore.

A sostegno della tempestività delle proprie richieste l'attore asseriva che trattandosi di udienza ex art. 320 c.p.c. tale attività ben poteva essere compiuta. Il Giudice di Pace ritenendo che l'attore fosse ancora in tempo per potere formulare le proprie richieste istruttorie concedeva termine fino all'udienza del 03.02.2014, al convenuto, per contro dedurre.

A tale udienza con note da allegare al verbale, il Comune di Alcamo, non rinunciando alla propria eccezione di avvenuta decadenza da parte dell'attore, su tali fatti prendeva puntale posizione precisando che sebbene il giudizio dinnanzi al Giudice di Pace si distingua per informalità anche a questo giudizio si applica il regime delle preclusioni. Pertanto l'attore dovrebbe, già nell'atto di citazione, indicare fatti, prove e mezzi di prova di ciò che intende sostenere; alla prima udienza le parti sono invitate a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento della domanda ed a produrre documenti ed ad indicare mezzi di prova; qualora si rendesse necessario (come nel caso di costituzione del convenuto la stessa mattina dell'udienza) il G.d.P. può concedere ulteriore rinvio ai sensi dell'art. 320 IV comma c.p.c. per consentire ulteriore produzione o indicazione di prove o di mezzi di prova.

Se si pone attenzione agli atti introduttivi (citazione e comparsa e poi istanze istruttorie) le richieste istruttorie articolate dall'attore vertono, tutte, su quanto dedotto e non allegato in citazione. Per fare un esempio al fascicolo di

costituzione dell'attore viene allegato il preventivo. In genere il preventivo deve essere confermato da parte di chi lo ha redatto, ergo l'indicazione del sig. Adragna quale teste ed i capitolati sui quali doveva rispondere, ben poteva essere fatta nell'atto di citazione o al massimo alla prima udienza.

Per il dettaglio di tali contestazioni ci si riporta alle note allegate da questa difesa all'udienza del 03.02.2014 richiamandole integralmente.

Eppure il G.D.P. contravvenendo a sue stesse precedenti pronunce (in particolare ordinanza n. 45/12 proc. 572/2012 allegato in atti) ammetteva tutte le richieste istruttorie tardivamente articolate dall'ottobre. Su tale eccezione di decadenza questa difesa insiste, chiedendo che il Giudice revochi la propria ordinanza ammissiva espungendo dal procedimento ai fini del decidere le prove in tal modo acquisite

All'udienza del 05.05.2014 veniva escusso il sig. D'Angelo Gianpaolo il quale conferma di avere assistito all'incidente, anzi, aggiungendo un elemento nuovo, ossia la necessità per il Pizzolato di evitare un gruppo di persone che percorreva a piedi tale strada (quasi un caso e.d. fortuito che per se stesso farebbe venire meno la responsabilità della convenuta Amministrazione) si spostava tutto sulla sua destra e cadeva su una buca creatasi nell'asfalto.

Veniva sentito il sig. Adragna Alessandro per il riconoscimento del preventivo ed infine l'ing. Simonetto che pur essendo consulente di parte convenuta veniva citato quale teste dall'attore. Testimonianza resa necessaria al fine di dare "data certa" a ritrazioni fotografiche che non ne possedevano e che erano allegate al fascicolo di costituzione dell'attore.

Nella medesima udienza veniva sentito su richiesta della convenuta con interrogatorio formale il sig. Pizzolato il quale ammette di abitare sui luoghi, di conoscerli e che al piano terra del luogo in cui abita non si trova il garage ma il suo ufficio.!!!

Dall'attività istruttoria espletata è emerso in modo inconfutabile che:

L'incidente, se avvenuto, lo è stato in pieno giorno (ore 19.00 del mese di agosto); i luoghi erano conosciuti dal sig. Pizzolato il quale ivi abita ed ivi ha l'Ufficio; l'incidente, se accaduto, è stato causato dalla manovra del Pizzolato il quale per evitare di travolgere delle persone che stavano transitando su tale via si spostava sulla destra del proprio senso di marcia presumibilmente scivolando sulla cunetta. Ed infatti se si attenzionano le ritrazioni fotografiche

Infine altra circostanza desumibile, a contrario, dagli atti è la mancata riparazione del veicolo in quanto è stato prodotto solo un preventivo ove deve essere espunta l'IVA e l'importo decurtato dalla vetustà del veicolo che risulta immatricolate nel 25003.

Per tutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILLMO SIG. GIUDICE DI PACE

- in via preliminare revocare la propria ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori articolati dall'attore in quanto prodotta e depositata fuori termine, ossia ben oltre la prima udienza di comparizione. Attività che avrebbe dovuto essere compiuta entro tale data trattandosi di prove tutte inerenti circostanze già a conoscenza dell'attore fin dalla notifica dell'atto di citazione;

- nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore;

- in via meramente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice ritenesse sussistere qualche profilo di responsabilità ridurre il danno risarcibile tenendo conto della vetustà del veicolo e la decurtazione dell'IVA dall'importo richiesto trattandosi di preventivo;

- in via ulteriormente subordinata e qualora questo giudice ritenesse ravvisarsi una qualche responsabilità a carico della convenuta Amministrazione, Voglia il Giudicante ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa colposo del conducente del veicolo e ridurre percentualmente l'importo richiesto.

Vinte le spese.

Alcamo, li 13.11.2014 avvocato Giovanna Mistretta

Copia

Gel. - Avvocatura

N. 847/13 R.G.

N 10/15 SENT

H. 13/15 CRON.

REP 7/15

CITTÀ DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO 24 FEB. 2015

Prot. n. 8344 del

Assegnata al Settore

Il Segretario Generale

Il 24 FEB. 2015

COMUNE DI ALCAMO 24 FEB 2015 LA SEGRETERIA

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 847/2013 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 promossa da :

- **PIZZOLATO SALVATORE** – nato ad Alcamo il 13-12-1986 (C.F. PZZSVT86T13A176L) ivi residente nella Via Sicilia n. 26 ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Nicolò Tommaseo n. 36 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ruisi (C.F.:RSUGNN63T17L331W) che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- **COMUNE DI ALCAMO** – in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta (C.F.:MSTGNN43A54D086R) giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Sen. Francesco Parrino n. 51, presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : **"condannatorio"**

CONCLUSIONI DELL'ATTORE :

"Voglia il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo nella causazione dell'incidente stradale di cui è causa per violazione degli obblighi di manutenzione e custodia della sede stradale ove si è verificato il sinistro *ex* art. 2051 del Codice Civile;

- accertare e dichiarare che il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, è obbligato a risarcire i danni tutti, materiali, fisici e morali riportati dal Sig. Pizzolato Salvatore, nonché i danni materiali riportati dal motociclo di sua proprietà.

- Liquidare i danni tutti subiti dall'attore Sig. Pizzolato Salvatore secondo le seguenti voci:

- Euro 319,90 per gg. 7 di I.T.T.; (Euro 45,70x7gg.);

- Euro 159,95 per gg. 7 di I.T.P.; (Euro 22,85x7gg);

- Euro 150,00 per le sofferenze fisiche subite e danno morale, il tutto comunque da comprendersi nell'ambito del danno non patrimoniale;

- Euro 75,62 per spese mediche sostenute;

- Euro 2.151,48 per i danni subiti dal motociclo Honda targato BJ89287, e così per un totale complessivo di Euro 2.856,95.

Condannare il Comune di Alcamo a pagare gli importi come sopra liquidati all'attore, in una agli interessi legali dalla data del sinistro al pagamento, oltre alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso l'onorario".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

"Voglia il Giudice di Pace adito,

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritentere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex* art. 1227 C.C. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistete;

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13-06-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Pizzolato Salvatore evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare, *ex* art. 2051 C.C., al pagamento della complessiva somma di Euro [illegible]56,95, e ciò a titolo di risarcimento dei danni materiali e fisici patiti di seguito all'incidente stradale occorsogli in Alcamo alle ore 19,00 circa del 13-08-2012.

Esponeva che, nella circostanza, mentre alla guida del proprio motociclo Honda targato BJ89287 percorreva la Via Giovanni Meli, giunto nei pressi del civico n. 88, era rovinato al suolo per essere incappato in una profonda buca priva di qualsivoglia segnalazione di pericolo che si trovava sul margine destro della sua corsia di marcia.

In conseguenza della caduta - da ascriversi alla cattiva manutenzione della sede stradale da parte del Comune di Alcamo che ne è il proprietario - il motociclo aveva subito danni per Euro 2.151,48 mentre egli stesso aveva riportato lesioni personali consistenti *"trauma escoriato ginocchio destro e trauma alla mano*

sinistra", come refertate dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo, con prognosi di gg. 7 s.c..

Successivamente si era sottoposto ad ulteriori accertamenti che avevano evidenziato l'esistenza di "*esiti di infrazione dell'epifisi distale della falange del 1° dito della mano sx*" da cui era derivato un periodo di inabilità temporanea che quantificava in Euro 629,85, oltre Euro 75,62 per spese mediche sostenute.

Ritenendo responsabile dell'evento il Comune di Alcamo *ex* art. 2051 C.C., aveva avanzato allo stesso richiesta risarcitoria con raccomandata A/R del 18-09-2012 e, successivamente, gli aveva inoltrato tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della pratica, ma non avendo il Comune aderito alla richiesta era stato costretto ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva ritualmente il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda assumendo l'insussistenza di una situazione di pericolo integrante gli estremi della "insidia" poiché l'attore - che ben conosceva il dissesto che interessava gran parte della strada in quanto residente proprio in Via Giovanni Meli n. 85 - avrebbe potuto, usando la normale diligenza, evitare la buca; per tale ragione, con nota del 04-04-2013, gli aveva negato il risarcimento dei danni.

Instauratosi il giudizio e dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti e l'escussione di tre testimoni.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 0 Dicembre 2014 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

gravante sulla P.A. ai sensi dell'art. 2051 C.C., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Diversamente opinando, tale comportamento integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, C.C. (Cass. Civ., Sez. III, 18-04-2012, n. 6065).

Infatti, le misure di precauzione e di salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona, allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza di una situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.

Nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Ciò premesso, nel caso in esame, rilevato che il sinistro si è verificato all'interno del centro urbano, nel cuore di una zona residenziale, e che la buca non si era appena formata - dalle ritrazioni in atti emerge un dissesto di quasi tutto il manto stradale - , si deve affermare l'applicabilità dell'art. 2051 C.C..

Allora, era onere del Comune convenuto dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita.

Il teste D'Angelo Giampaolo, che ha assistito alla caduta, ha infatti confermato che l'attore, per evitare un gruppo di persone che percorreva a piedi la Via Giovanni Meli, si spostò sull'estrema destra della carreggiata, cadendo nella profonda buca che, per altro, non era segnalata. Tale anomalia della strada, raffigurata nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice e non contestate, appare poi di profondità e dimensioni tali da rendere del tutto plausibile la dinamica del fatto riferita in citazione e confermata dalla teste.

Poiché l'attore stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno, dovendosi invece affermare che la caduta derivò proprio dalla irregolarità del manto stradale; tuttavia l'attore tenne un comportamento colposo che integra un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A..

Tale comportamento colposo dell'attore si individua nel fatto che - come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale - all'epoca egli risiedeva proprio nella Via Giovanni Meli n. 85 (a pochissima distanza dalla caduta) per cui era perfettamente a conoscenza del generale stato di degrado della pavimentazione che avrebbe dovuto allarmarlo e metterlo all'erta, che la buca in questione era ben visibile se solo vi si prestava un minimo di attenzione, tanto più che la caduta è avvenuta in pieno giorno (ore 19,00 circa del mese cui agosto in cui vige l'ora legale).

Tale comportamento che non ha posto in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato che questo giudice ritiene di dovergli attribuire in ragione del 50%.

In ordine al *quantum*, i danni materiali subiti dal motociclo dell'attore ammontano ad Euro 2.151,48 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore Adragna Alessandro. Tuttavia, trattandosi di mezzo vetusto perché immatricolato nell'anno 2003, deve operarsi una riduzione del 30% sui costi di riparazione e, pertanto, tale danno si liquida in Euro 1.506,03, il cui cinquanta per cento è pari ad Euro 753,01.

In ordine alle lesioni personali, spetta all'attore, sulla scorta della documentazione medica in atti, il risarcimento dei danni da inabilità temporanea totale di sette giorni, pari ad Euro 319,90 (Euro 45X7) e parziale al 50% di sette giorni pari ad Euro159,95 (22,85X7), nonché la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche e di cura documentate che si liquida in Euro 75,26, per un totale di Euro 555,47 il cui 50% è pari ad Euro 277,73.

Non può riconoscersi, invece, alcun danno morale che, data la lievità delle lesioni, è assorbito dalla I.T.T. e nella I.T.P..

Sommano, in totale, Euro 1.030,74 che il Comune di Alcamo dovrà corrispondere all'attore, unitamente agli interessi legali dalla data del sinistro (13-08-2012) al saldo effettivo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore vanno poste per metà a carco del convenuto Comune di Alcamo con compensazione della rimanente metà.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, di Alcamo, definitivamente pronunziando in primo grado sulla domanda avanzata da Pizzolato Salvatore contro il Comune di Alcamo, così provvede:

A) dichiara che l'incidente stradale del 13-08-2012 si è verificato per colpa concorrente, in misura paritaria, dell'attore e del convenuto Comune di Alcamo

B) Condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 1.030,74 come in parte motiva analiticamente liquidata, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, somma pari alla metà dell'intero danno patito dall'attore.

C) Condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore che liquida, **nella loro interezza**, *ex* Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, in complessivi Euro in complessivi Euro 1.018,00, di cui Euro 118,00 per spese esenti, ed Euro 900,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 150,00; fase introduttiva, Euro 150,00; fase istruttoria, Euro 300,00; fase decisoria, Euro 300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%, con compensazione della rimanente metà.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Alcamo, oggi 14 Gennaio 2015.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
15 GEN 2015

È copia fotostatica conforme all'originale composta da n. 9 facciate, che si rilascia a richiesta dell'Avv. GIOVANNI RUISI

Alcamo, li 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

Riscossi € 12,90
per diritti di copia

Alcamo, li 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero presso i tribunali di sezione di Alcamo e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di prestarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo si rilascia all'Avv. Giovanni Ruisi n.q. di Procuratore antistatario

Alcamo, li 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rosalia Rosanna Morrione

COPIA Gab. Avvocatura

Prot/int. 103/2015

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 24 FEB. 2015
Prot. n. 8378 del
Assegnata al Settore
24 FEB. 2015 Il Segretario Generale

N. 847/13 R. G.
N. 10/15 SENT
13/15 CRON.
R&P 7/15

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMUNE DI ALCAMO 24 FEB 2015 SEGRETERIA

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 847/2013 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 promossa da :

- **PIZZOLATO SALVATORE** – nato ad Alcamo il 13-12-1986 (C.F. PZZSVT86T13A176L) ivi residente nella Via Sicilia n. 26 ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Nicolò Tommaseo n. 36 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ruisi (C.F.:RSUGNN63T17L331W) che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO – in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta (C.F.:MSTGNN43A54D086R) giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Sen. Francesco Parrino n. 51, presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : **"condannatorio"**

CONCLUSIONI DELL'ATTORE :

"Voglia il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

COMUNE DI ALCAMO

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex* art. 1227 C.C. in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistete;

Vinte le spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13-06-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Pizzolato Salvatore evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare, *ex* art. 2051 C.C., al pagamento della complessiva somma di Euro 2.356,95, e ciò a titolo di risarcimento dei danni materiali e fisici patiti di seguito all'incidente stradale occorsogli in Alcamo alle ore 19,00 circa del 13-06-2012.

Esponeva che, nella circostanza, mentre alla guida del proprio motociclo Honda targato BJ89287 percorreva la Via Giovanni Meli, giunto nei pressi del civico n. 88, era rovinato al suolo per essere incappato in una profonda buca priva di qualsivoglia segnalazione di pericolo che si trovava sul margine destro della sua corsia di marcia.

In conseguenza della caduta - da ascriversi alla cattiva manutenzione della sede stradale da parte del Comune di Alcamo che ne è il proprietario - il motociclo aveva subito danni per Euro 2.151,48 mentre egli stesso aveva riportato lesioni personali consistenti *"trauma escoriato ginocchio destro e trauma alla mano*

Con la sentenza 8 maggio 2012, n. 6903 la Cassazione Civile, Sezione III, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danni da insidie stradali, rappresenta un evidente segnale di consolidamento degli orientati giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 22-02-2012, n. 2562, la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 2051 c.c. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

- allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
- quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia. Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione della strada da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità

gravante sulla P.A. ai sensi dell'art. 2051 C.C., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Diversamente opinando, tale comportamento integra soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 1227, primo comma, C.C. (Cass. Civ., Sez. III, 18-04-2012, n. 6065).

Infatti, le misure di precauzione e di salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona, allorché il danneggiato abbia la possibilità di percepire agevolmente l'esistenza di una situazione di pericolo, nella valutazione del nesso eziologico tra cosa e danno va attribuito rilievo causale al suo comportamento colposo visto che il danneggiato avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo.

Nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Ciò premesso, nel caso in esame, rilevato che il sinistro si è verificato all'interno del centro urbano, nel cuore di una zona residenziale, e che la buca non si era appena formata - dalle ritrazioni in atti emerge un dissesto di quasi tutto il manto stradale - , si deve affermare l'applicabilità dell'art. 2051 C.C..

Allora, era onere del Comune convenuto dimostrare che il fatto si verificò in assenza di ogni sua colpa, nonostante avesse adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo, in conseguenza di un fatto fortuito; dimostrazione, questa, che non è stata fornita.

Il teste D'Angelo Giampaolo, che ha assistito alla caduta, ha infatti confermato che l'attore, per evitare un gruppo di persone che percorreva a piedi la Via Giovanni Meli, si spostò sull'estrema destra della carreggiata, cadendo nella profonda buca che, per altro, non era segnalata. Tale anomalia della strada, raffigurata nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice e non contestate, appare poi di profondità e dimensioni tali da rendere del tutto plausibile la dinamica del fatto riferita in citazione e confermata dalla teste.

Poiché l'attore stava utilizzando la strada in modo conforme alla sua destinazione, non si può ritenere che la sua condotta sia stata la causa esclusiva del danno, dovendosi invece affermare che la caduta derivò proprio dalla irregolarità del manto stradale; tuttavia l'attore tenne un comportamento colposo che integra un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A..

Tale comportamento colposo dell'attore si individua nel fatto che - come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale - all'epoca egli risiedeva proprio nella Via Giovanni Meli n. 85 (a pochissima distanza dalla caduta) per cui era perfettamente a conoscenza del generale stato di degrado della pavimentazione che avrebbe dovuto allarmarlo e metterlo all'erta, che la buca in questione era ben visibile se solo vi si prestava un minimo di attenzione, tanto più che la caduta è avvenuta in pieno giorno (ore 19,00 circa del mese cui agosto in cui vige l'ora legale).

Tale comportamento che non ha posto in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato che questo giudice ritiene di dovergli attribuire in ragione del 50%.

In ordine al *quantum*, i danni materiali subiti dal motociclo dell'attore ammontano ad Euro 2.151,48 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore Adragna Alessandro. Tuttavia, trattandosi di mezzo vetusto perché immatricolato nell'anno 2003, deve operarsi una riduzione del 30% sui costi di riparazione e, pertanto, tale danno si liquida in Euro 1.506,03, il cui cinquanta per cento è pari ad Euro 753,01.

In ordine alle lesioni personali, spetta all'attore, sulla scorta della documentazione medica in atti, il risarcimento dei danni da inabilità temporanea totale di sette giorni, pari ad Euro 319,90 (Euro 45X7) e parziale al 50% di sette giorni pari ad Euro159,95 (22,85X7), nonché la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche e di cura documentate che si liquida in Euro 75,26, per un totale di Euro 555,47 il cui 50% è pari ad Euro 277,73.

Non può riconoscersi, invece, alcun danno morale che, data la lievità delle lesioni, è assorbito dalla I.T.T. e nella I.T.P..

Sommano, in totale, Euro 1.030,74 che il Comune di Alcamo dovrà corrispondere all'attore, unitamente agli interessi legali dalla data del sinistro (13-08-2012) al saldo effettivo.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore vanno poste per metà a carco del convenuto Comune di Alcamo con compensazione della rimanente metà.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, di Alcamo, definitivamente pronunziando in primo grado sulla domanda avanzata da Pizzolato Salvatore contro il Comune di Alcamo, così provvede:

A) dichiara che l'incidente stradale del 13-08-2012 si è verificato per colpa concorrente, in misura paritaria, dell'attore e del convenuto Comune di Alcamo.

B) Condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 1.030,74 come in parte motiva analiticamente liquidata, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, somma pari alla metà dell'intero danno patito dall'attore.

C) Condanna il convenuto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento di metà delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore che liquida, **nella loro interezza**, *ex* Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, in complessivi Euro in complessivi Euro 1.018,00, di cui Euro 118,00 per spese esenti, ed Euro 900,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 150,00; fase introduttiva, Euro 150,00; fase istruttoria, Euro 300,00; fase decisoria, Euro 300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%, con compensazione della rimanente metà.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Alcamo, oggi 14 Gennaio 2015.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
15 GEN 2015

È copia fotostatica conforme all'originale composta da n. 3 facciate, che si rilascia a richiesta dell'Avv. GIOVANNI RUISI

Alcamo, lì 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Caterina Calvaruso

Riscossi € 12,90 per diritti di copia

Alcamo, lì 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Caterina Calvaruso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darne assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo si rilascia all'Avv. Giovanni Ruisi

Alcamo, lì 20 FEB 2015 IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 20 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dottssa Rosalia Rosanna Mirione

PIZZOLATO

(12)

Udienza del 20.11.2013 È presente l'avv. Giovanni Russo per l'attore il quale deposita memoria istruttoria con allegata documentazione e chiede ammettersi i mezzi istruttori ivi articolati. È altresì presente l'avv. Colvanno in sostituzione dell'avv. M. Stella per il Comune di Alcamo per il quale deposita eccezione l'avvenuta decadenza di controparte dal diritto di indicare testi e capitoli di prova in quanto tale attività avrebbe dovuto essere contenuta nell'atto di citazione o al massimo esplicitata alla prima udienza. Nel merito contesta le opposte deduzioni di prova per testi con il Dott. Lupi Simonetta in qualità di consulente di parte del Convenuto Comune di Alcamo. Produce delibera di G.M. n° 288 del 23.9.2013 ed insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore. L'avv. Russo rileva che l'udienza odierna viene trattata anche al fine di articolare mezzi istruttori con la conseguente richiesta delle parti alla scorsa udienza e per come concesso dal Giudice di Pace di Alcamo con l'ordinanza Pcorso

N° 847/13 R.G.

zio all'udienza del 2-10-2013.
Pertanto poiché l'udienza di oggi viene anche per l'articolazione di mezzi di prova ex art. 320 4° comma c.p.c. rileva che lo stesso non può essere dichiarato decaduto dall'articolazione dei mezzi istruttori. Inoltre pertanto nell'ammissione dei mezzi istruttori oggi articolati in controdeduzione a quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta del Comune di Alcamo. L'Avv. Calvarusso fa rilevare il capitolato vero tutto su circostanze già conosciute dall'attore ab origine e non nuove come esposto di controdeduzione o per circostanze conosciute successivamente e pertanto doveva indicare fin dall'inizio [illegible] la [illegible]

L'Avv. Ruini rileva inoltre che nella comparsa di costituzione e risposta del Comune di Alcamo, l'Ente non contesta il fatto storico bensì una corresponsabilità dell'attore in quanto la buca è esistente nella strada ove cadde l'attore // e pertanto ciò che si contesta all'attore è soltanto il "non poteva non conoscere" dell'esistenza della buca. Inoltre i mezzi istruttori

atteso che in parte notevole tali mezzi potranno essere acquisiti e prima all'udienza del 03 febbraio 2014 si consente al Convenuto di controdedurre sulle memorie integrative di parte attrice e di depositare le memorie.

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Francesco LANOZZI

E' copia che si rilascia per uso studio con/senza urgenza a richiesta dell'Avv.
GIOVANNA MISTRETTA

Alcamo, li - 4 DIC 2013

L'Operatore Giudiziario
Aldo Viscò

Riscossi € 1,32
per diritti di copia

Alcamo, li - 4 DIC 2013

L'Operatore Giudiziario
Aldo Viscò

Proc. 847/13
G.d.P. Avv. E Granozzi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Note autorizzate da allegare al verbale di udienza del 03.02.2014

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** rapp.to e difeso dell'avv. Giovanna Mistretta.

- convenuto-

CONTRO

PIZZOLATO Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ruisi,

-attore-

****

Con atto di citazione del 13.06.2013 il sig. Pizzolato chiama in giudizio il Comune per sentirlo dichiarare responsabile dell'incidente occorsogli il 13.08.2012 alle ore 19 circa (pieno giorno) nella via Giovanni Meli di Alcamo all'altezza del civico 88, proprio vicinissimo a casa sua, risiedendo l'attore all'epoca dei fatti nella medesima via al civico 85.

Sostiene di avere subito sia danni fisici che materiali, producendo a sostegno documentazione medica e preventivo di riparazione del veicolo.

Null'altro in termini istruttori. Dopo avere formalizzato le proprie richieste faceva salvo ogni altro diritto.

Alla prima udienza di comparizione senza indicare testi né capitolati, e senza allegare alcun altro mezzo istruttorio, l'attore si limitava a chiedere un rinvio ex art. 320 IV comma.

Com'è notorio, anche nei giudizi dinnanzi al Giudice di Pace, per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme che disciplinano il procedimento dinnanzi al Tribunale.

Ora, nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace certamente si applica l'art. 163, punto 4 laddove si dispone che l'atto di citazione deve contenere: "*l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni*

della domanda con le relative conclusioni" ed al punto 5 si precisa che l'atto di citazione deve contenere: "*l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi ……*".

Fin qui il dettato normativo.

Quindi, benché il giudizio dinnanzi al Giudice di pace si distingua per informalità, anche a tale giudizio si applica il regime delle preclusioni, ed in particolare, questo momento preclusivo, si colloca nella prima udienza nella quale il Giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento della domanda ed a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. E' anche vero che il comma IV dell'art. 320 c.p.c. consente alle parti la possibilità di articolare ulteriori mezzi di prova ma solo **quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in udienza.** In tal caso il Giudice di Pace fissa, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. **Dal che si ricava: 1)** che la richiesta deve essere necessitata dall'attività svolta in udienza; **2)** che il rinvio riguarda solo i mezzi di prova, la cui necessità di articolazione sorga da novità emerse alla prima udienza e non può essere utilizzato per svolgere mere attività assertive (domande ed eccezioni).

In applicazione dei superiori principi, ed esaminando la difesa articolata dal convenuto Comune si ricava che:

il convenuto nel costituirsi, oltre a contestare la domanda perché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, sostiene che ci fosse, al momento del fatto, piena conoscenza da parte del sig. Pizzolato dello stato dei luoghi in quanto lo stesso abita sul posto;

che lo stesso non ha usato la necessaria prudenza e diligenza determinati e resi necessari sia dallo stato generale dei luoghi che, avrebbero dovuto indurre chiunque ad usare cauta condotta di guida, e a maggior ragione il Pizzolato che ivi abita. Ha contestato, altresì il quantum richiesto perché

il preventivo non è fornito di rilevanza probatoria, oltre a non avere tenuto conto della vetustà del mezzo (immatricolazione anno 2003).

Pertanto, la richiesta di potere articolare mezzi di prova a difesa ex art. 320 IV comma, doveva riguardare solo queste specifiche contestazioni, per non essere considerata fuori termine.

Se, invece, si attenziona la memoria istruttoria prodotta da controparte ed i capitolati ivi contenuti si ricava agevolmente che **essi vertono su quanto dedotto e non allegato in atto di citazione**, ovvero: la prova per testi con il sig. D'Angelo, verte su circostanze dirette a provare la verificazione storica del fatto, ed a fornire di data certa le ritrazioni fotografiche allegate alla produzione; la prova per testi con il sig. Adragna Alessandro, diretta alla conferma del preventivo, già prodotto con il fascicolo di costituzione; la prova per testi con il titolare dello studio tecnico Ing. Simonetto per datare le foto allegate al fascicolo riportandole almeno alla data di svolgimento delle trattative con l'odierno convenuto.

Ora, non si riesce a capire come possa, l'esigenza di articolare tali richieste, essere sorta in seguito alle difese articolate dal Comune di Alcamo. In tali richieste nessun cenno viene fatto e nessuna prova contraria, viene articolata sulla circostanza della totale e/o parziale invocata responsabilità a carico dello stesso attore; nessuna prova viene articolata sulla eccepita conoscenza da parte del Pizzolato dello Stato dei luoghi o dell'evidente stato di dissesto della strada sulla quale sarebbe accaduto l'incidente.

Ed infine, appare appena il caso di rilevare che su tale questione giuridica codesto Ill.mo Giudice si è già pronunciato nell'ambito del procedimento n. 572/2012, sulle medesime questioni con ordinanza n. 45/12, che si allega e produce unitamente alle presenti note: in tale ordinanza il G.d.P. facendo buon governo delle norme in materia di decadenza e preclusioni

nell'ambito del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace rigettava le richieste istruttorie dell'attore articolate per la prima volta con le memorie ex art. 320 IV comma c.p.c..

Per tutte queste ragioni, si insiste nella eccepita decadenza dell'attore dal diritto di articolare i mezzi istruttori depositati il 20.11.2013; Voglia pertanto il Giudice di Pace revocare la propria ordinanza di rigetto e dichiarare decaduto il sig. Pizzolato dal diritto di indicare testi e capitoli di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. prodotta all'udienza del 20.11.2013.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 10/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE PIZZOLATO SALVATORE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 847/13.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 28.4.2014

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 04 MAG 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)